

2^a TORNATA DEL 10 GIUGNO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione sul bilancio attivo pel 1859, e sulla categoria 8, Contribuzioni prediali — Proposizioni dei deputati Falqui-Pes e Cavour G. per isgravo di una parte del tributo a favore della Sardegna — Avvertenza del deputato Mastio — Osservazioni e schiarimenti del ministro per le finanze — Parole dei deputati Garau e Satta-Musio in difesa di quella proposta — Opposizioni e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Opposizioni del deputato Montagnini — Repliche dei deputati Falqui-Pes e Montagnini — Osservazioni in favore del deputato Naytana — Voto motivato proposto dal deputato Buffa — Osservazioni e schiarimenti dei deputati Melis e Sappa.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6525. Bonanni Vincenzo, a nome anche di 42 proprietari delle parrocchie di San Benedetto e Carpena, frazioni del comune di Riccò, provincia di Levante, rivolge alla Camera la domanda per la separazione dal predetto comune di quelle due borgate, e per la ricostituzione dell'antico comune di Carpegna.

6526. Gli abitanti delle borgate di Visoere, Oliva, Inverso, Tenuta, Campratta, Porteglia, al Molino, Cangaude, Brancardo e Carlevare, frazioni del comune di Giaveno, con petizione sottoscritta da Flis Michele, ricorrono alla Camera per ottenere che nella costituzione del nuovo comune di Santa Maria Maddalena non siano comprese le anzidette 10 borgate.

6527. Il sindaco di Coazze, a nome del Consiglio comunale, fa istanza acciò, pei motivi che espone, venga reietta la domanda per la separazione della frazione l'Indiritto, e per la sua erezione in comune a parte, inoltrata da alcuni particolari di quella borgata.

(Il processo verbale è approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio sul sunto delle petizioni.

BOGGIO. Prego la Camera di volere inviare alla Commissione incaricata dell'esame relativo al progetto di legge per una nuova circoscrizione di comuni le petizioni delle quali si è letto oggi il sunto, segnate coi numeri 6526 e 6527.

Colla petizione 6526 dieci borgate, che ora fanno parte del comune di Giaveno, rappresentano alla Ca-

mera, che credono sia succeduto un equivoco nel progetto ministeriale, e che, all'uopo almeno di evitare che questo equivoco succeda in seguito, sia necessario si dichiari che nella costituzione del nuovo comune di Santa Maria Maddalena esse non verranno comprese.

Coll'altra petizione il comune di Coazze dichiara di non potere aderire alla proposta, non del Ministero, ma della Commissione, che la borgata chiamata l'Indiritto venga distratta dal comune di Coazze ed eretta in comune a parte.

Io credo che ambedue queste petizioni meritino ogni riguardo della Camera, e in ispecie a quest'ultima osserverò che il Consiglio provinciale e il Consiglio divisionale hanno già respinto l'istanza che la borgata dell'Indiritto aveva formolata per la sua separazione dal comune di Coazze; epperò io spero che la Camera vorrà inviare le dette due petizioni alla Commissione che ho sopra accennato, affinché essa le prenda in seria considerazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, le due petizioni accennate dall'onorevole Boggio saranno trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per una nuova circoscrizione di comuni.

MONTICELLI. Prego la Camera a volere inviare alla Commissione incaricata di esaminare il progetto sulla nuova circoscrizione di alcuni comuni la petizione che porta il numero 6525, colla quale si chiede che la parrocchia di San Benedetto e Carpena, frazioni del comune di Riccò, provincia di Levante, siano staccate dal comune stesso di Riccò, e formino un comune solo come era fino al 1798.

Esiste già una deliberazione favorevole del Consiglio comunale di Riccò, come pure un'altra del Consiglio provinciale di Levante, ed una terza del Consiglio divisionale; per conseguenza io credo che, essendovi i necessari requisiti per ottenere che sia proposto il cambiamento relativo a questo comune, pregherei la Camera a

volere inviare questa petizione 6525 alla Commissione che ho testè nominata.

PRESIDENTE. Questa petizione pure, giusta l'istanza dell'onorevole Monticelli, sarà mandata alla Commissione anzidetta.

Do lettura alla Camera d'una lettera del deputato Pescatore:

« Le vivissime istanze dell'ufficio della Presidenza presso tutti i deputati, mi obbligano a rappresentare alla S. V. che, assente finora dalla Camera per continua indisposizione, ora debbo attendere agli esami universitari dall'una alle cinque pomeridiane di tutti i giorni, oltre la lezione che cade in martedì, giovedì e sabato alla mattina, e così mentre la Camera tiene seduta straordinaria.

« Onde io prego la Camera di concedermi intanto un congedo di quindici giorni. »

(È accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO
ATTIVO PEL 1859.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio attivo del dicastero delle finanze pel 1859, e sulla categoria ottava, *Contribuzioni prediali*.

Darò lettura alla Camera delle due proposte state fatte dai deputati Falqui-Pes e Gustavo Di Cavour su questa categoria.

Il deputato Falqui-Pes propone:

« Che nel bilancio 1859 non si stanzino centesimi addizionali a carico della Sardegna, posto che, secondo il prospetto presentato dal Ministero dell'interno, si è raggiunto fino dal 1857 oltre il limite di 2,111,400 lire portato dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1854;

« Che il decreto reale 15 agosto 1857 sia osservato nella sua integrità per centesimi che la Sardegna deve aggiungere a complemento di lire 2,111,400 pel 1853 e pel 1854;

« Che sia modificato quel decreto in ragione della somma spesa dalle finanze pel clero della Sardegna nel 1855, non già in 800,000 lire, ma in sole 751,400 lire;

« Che non abbia a farsi pagamento alcuno in centesimi addizionali dall'isola dopo che non è stato più a carico dello Stato, in forza della legge 29 maggio 1855, il pagamento delle spese di mantenimento del clero e dell'esercizio del culto per la Sardegna, ma bensì della Cassa ecclesiastica. »

Il deputato Gustavo Di Cavour aderisce alla proposta del deputato Falqui-Pes, quindi propone in via sussidiaria che sia rimandata la presente categoria allo studio della Commissione, onde dedurre, dai centesimi addizionali imposti alla Sardegna con decreto 15 agosto 1857, quelle somme che a termini di equità, debbano accreditarsi ai contribuenti sardi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Garau.

MASTIO. Domando la parola per uno schiarimento, il quale credo possa abbreviare di molto la discussione.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASTIO. Nella legge proposta per l'abolizione degli adempri, il signor ministro delle finanze dice che la vendita dei beni, sino al giorno della presentazione di detta legge, rileva alla superficie di ettari 18,510, e che il prezzo ricavato si è di lire 1,751,622 79. Calcolando approssimativamente la prediale di questi beni venduti a 5 lire per ettaro darebbero 111,000 lire e 60 centesimi. E dico *approssimativamente*, perchè, se si vuole vedere il calcolo esatto, bisogna esaminare le carte che sono al Ministero.

Ora aggiungo 111 mila lire e 60 centesimi a lire 1,933,138 51; la prediale della Sardegna è dunque già di lire 2,043,198 51.

A tenore della promessa fatta dal signor presidente del Consiglio, che, ove si sorpassassero i 2 milioni, la Sardegna non sarebbe più obbligata al pagamento dei centesimi addizionali, si eccederebbe, ove si volesse oggi fare il calcolo delle somme che si sono pagate.

Dico questo solo perchè i deputati si possano regolare nei loro discorsi, mentre in questo momento ho soltanto facoltà di parlare per dare questo schiarimento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io mi limiterò unicamente a dare alcune spiegazioni di fatto riguardo ai calcoli stati istituiti nella tornata di questa mattina dall'onorevole Falqui-Pes.

Egli si è appoggiato ai dati che si trovano in una tabella unita al progetto di legge presentato, non dal ministro delle finanze, come diceva l'onorevole Falqui-Pes, ma dal ministro dell'interno, riguardo all'autorizzazione di contrarre alcuni mutui a concedersi ad alcuni comuni della terraferma e della Sardegna. Egli osservava che, stando a questa tabella, risulterebbe che la Sardegna avrebbe pagato nel 1857 la somma di lire 2,115,879 per imposta prediale regia; quindi soggiungeva che questa somma eccedeva già quella tassativamente stabilita nella legge del 1853 in 2,111,400 lire, a pagarsi dalla Sardegna, sia a titolo di tributo regio, sia anche per compenso degli assegni da farsi al clero di Sardegna. Ciò stante invitava la Camera ed il Ministero a volere dedurre i centesimi addizionali stati prescritti con decreto reale del 15 agosto dello scorso anno per compiere la somma di 2,111,400 lire del tributo assegnato alla Sardegna.

Veramente, appena l'onorevole Falqui-Pes annunciava questi dati, io rimasi alquanto sorpreso non trovandoli conformi a quelli che si ricavano dai registri delle finanze; perciò fu mia cura di fare nuove ricerche. Dalle spiegazioni avute dall'amministrazione delle contribuzioni dirette rimane sciolto l'enigma, rimangono spiegati i motivi della differenza, i quali sono cotesti, cioè che i calcoli istituiti dal Ministero dell'interno e consegnati nella tabella sopra accennata, sono presuntivi e non definitivi; sono i dati presuntivi che il Mini-

stero delle finanze invia agli intendenti ancora prima che i ruoli delle imposte siano compiuti.

Questo può già spiegare un motivo della differenza; ma non è il principale.

Il principale si è che in questa cifra di 2,111,400 lire, è anche imputato ipoteticamente il decimo d'imposta regia che dovrebbe pagare il demanio (giacchè in realtà il demanio non la paga), affinché sia posta in calcolo questa cifra, e perchè le provincie ed i comuni possano poi ripartire i centesimi addizionali, ossia la sovrimposta, essendo stabilito nella legge del catasto di Sardegna che, se i beni demaniali debbono andare esenti dall'imposta regia, in quanto che non sarebbe altro che un incomodo ed una spesa di riscossione, senza alcun utile per l'erario, però sono questi soggetti al pagamento delle imposte locali a vantaggio delle provincie e dei comuni. Quindi, per potere stabilire i centesimi addizionali locali sopra l'imposta principale è necessario che gli intendenti conoscano presuntivamente quale sarebbe l'imposta principale a pagarsi dal demanio. Ecco la ragione per cui, invece di esservi le stesse cifre portate sui ruoli per il 1857, vi hanno cifre diverse o maggiori.

Inoltre, in queste cifre sono anche compresi i due centesimi di sussidio, e i due altri che pesano anche sull'imposta prediale della terraferma, dei quali uno e mezzo è devoluto a vantaggio delle provincie, e mezzo centesimo è destinato a pro dello Stato.

Questi sono i motivi della differenza che si osserva tra i calcoli e le quote consegnate nella tabella del Ministero dell'interno, e quelle che risultano dai registri delle finanze.

Ora dirò quale fu veramente l'imposta prediale riconosciuta *a priori* ed *a posteriori*.

Per il 1856 fu di 1,935,067 05, pel 1857 di 2,126,085 85. Ma in quest'ultima somma sono già compresi i centesimi addizionali per sussidio al clero, cioè per raggiungere le lire 2,111,400; e poi vi è un soprappiù di lire 4000 circa, provenienti dai centesimi addizionali. Qui veramente non è compreso che un mezzo centesimo, e non due centesimi come appare dal calcolo del Ministero dell'interno; perchè di questi, uno e mezzo sono per le provincie e un mezzo soltanto per lo Stato, e questo è quello che cade a carico del tributo prediale della Sardegna. Dunque questo mezzo centesimo non potrebbe produrre la differenza che corre tra questa somma e i 2,111,400.

Rimangono in più qualche migliaia di lire provenienti dall'imposta dei beni che erano demaniali, e che, venduti dappoi ai privati, ora devono pagare l'imposta prediale principale, e accessoria o locale.

Qui si affaccia la quistione riguardo a cotesta maggiore imposta, proveniente dai beni demaniali venduti ai privati, cioè se di mano in mano che cresce la somma di 2,111,400 lire, tassativamente imposta all'isola di Sardegna, a motivo della vendita a privati di beni demaniali, si debba diminuire di altrettanto l'imposta dei centesimi addizionali.

Nasce poi una controversia certamente grave, la cui soluzione può andare soggetta a molte difficoltà.

La quistione è cotesta, cioè, se la maggiore imposta, oltre lire 2,111,400, proveniente dalla vendita dei beni demaniali ai privati, debba aggiungersi alle 2,111,400 lire, oppure se di mano in mano che cresce quest'imposta si debbano diminuire di altrettanto i centesimi addizionalistabiliti per raggiungere la somma di 2,111,400 lire.

L'onorevole Falqui-Pes, e probabilmente tutti i deputati della Sardegna, sono di avviso che si debbano diminuire i centesimi addizionali; ma io dico che la quistione non si presenta così piana.

Diffatti la legge del 23 marzo 1853, che stabiliva tassativamente l'imposta della Sardegna in lire 2,111,400, che cosa prescrive? Dopo l'articolo 5, col quale venne stabilita la quota di quest'imposta prediale nella somma accennata, viene l'articolo 6, in cui si dice:

« Avvenendo alienazioni di beni demaniali a favore di privati o corpi morali, saranno sottoposti alla contribuzione prediale in favore dello Stato in ragione del 10 per 100 della rendita catastale, con quell'aumento di centesimi addizionali che risulteranno dovuti, a termini della presente legge, ed il prodotto di questa contribuzione sarà portato in aumento di quello dell'imposta prediale dell'isola. »

Dunque, dopo essere stabilita la contribuzione prediale della Sardegna in lire 2,111,400, sopraggiunge questa disposizione, colla quale si prescrive: tutte le imposte maggiori che proverranno dalla vendita dei beni demaniali dovranno essere considerate in aumento di questa contribuzione prediale di lire 2,111,400.

Dunque mi permetta l'onorevole Falqui-Pes di dubitare fortemente, giusta questa disposizione di legge, che sia fuori dubbio, come egli vorrebbe, che di mano in mano che l'imposta della Sardegna cresce per l'aggiunta di altre quote dipendenti dalla vendita di beni demaniali, debbano diminuire quelle stabilite in 2,111,400 lire dall'articolo 5.

Io veramente dubito assai che egli possa avere ragione, e sono inclinato a credere che le disposizioni della legge debbano essere interpretate nel senso che la maggiore imposta proveniente dalla rendita dei beni demaniali debba sempre andare in soprappiù delle 2,111,400 lire.

Così la intese anche il Ministero delle finanze, ed è per questo che non tenne conto alcuno di quella parola *aumento*, il quale in avvenire potrà anche farsi significante e considerevole, e non tenne conto che dell'imposta prediale tale quale risultava nel 1853, e quindi vi aggiungeva tanti centesimi addizionali finchè questi bastassero per toccare l'imposta tassativa prescritta dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1853 in 2,111,400 lire.

Qui mi tocca ancora di dare una spiegazione all'onorevole Mastio, il quale vi ricordava testè come il Governo abbia venduto beni demaniali per il quantitativo di 18,000 ettari circa, il che diede un prodotto di un milione e mezzo; per conseguenza egli presuppone che la vendita di questi beni ai privati abbia potuto

fare accrescere l'imposta prediale della Sardegna di circa 111,000 lire, le quali, a suo avviso, devono andare in discarico di quello che fino qui fu pagato dalla Sardegna, cioè in discarico dei centesimi addizionali che si sono imposti dal 1853 in poi.

MASTIO. Sino al 18 febbraio 1858.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dal 1853 in poi; ma i beni che furono venduti prima del 1853 furono già allibrati a carico dei privati, e sono già calcolati nel tributo di 1,933,000 lire nel 1853. Bisognerebbe per fare un calcolo avere la nota dei beni stati venduti dal 1854 in poi e vedere quale sia la quota di questi beni, quale il prodotto e quale l'estimo dei medesimi; giacchè ben sa l'onorevole preopinante che tra l'estimo di una qualità di terreno e di un'altra qualità corre una grande differenza; che se nell'isola vi sono terreni i quali pagano forse 10 o 12 lire all'ettaro, ve ne hanno poi di quelli che pagano solo 25 o 30 centesimi; e pur troppo fra questi si annoverano i beni, esclusi i boschi, che in massima parte sono incolti.

Dunque, ancorchè si fosse venduta una quantità considerevole di beni demaniali dal 1854 in poi, la quale non sarà certo mai quella citata da lui, cioè di 18,000 ettari, anche in questo caso, dico, non bisognerebbe prendere per esempio una media del tributo pagato dalla Sardegna, per applicarlo ai beni venduti dal 1853 in poi; questa media sarebbe assai fallace. È d'uopo stabilire l'estimo reale che hanno sui ruoli catastali; conviene riconoscere questo.

Potrebbe anche darsi che, nonostante i sei o sette mila ettari venduti (poichè non credo che tali vendite siano giunte sino al punto da lui accennato, in quanto che, per quello che io ne so, furono solo di piccolissime estensioni di terreno, e non ebbe mai luogo vendita di grandi *salti*), potrebbe anche darsi, dico, che, nonostante i sei o sette mila ettari venduti, l'imposta assisa su tali beni non salisse ad una gran somma, per la considerazione che comprendonsi in essi molte lande sterili sulle quali il tributo principale, il tributo regio non sale che a 50 centesimi o al più ad una lira per ettaro.

E qui per compiere la mia risposta all'onorevole Mastio, osserverò ancora che probabilmente si è sbagliato nel riferire le parole della relazione che precede il progetto di legge sugli ademprivi, essendosi fatto a citare la vendita totale dei beni demaniali in Sardegna, fatta dal Governo, invece che avrebbe soltanto dovuto tenere conto della vendita fatta dal 1854 in poi, cioè dopo la pubblicazione della legge del 23 marzo 1853.

MASTIO. Ho detto presuntivamente non definitivamente.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io adesso non entrerò nel merito della questione: vedo che non è ancora abbastanza svolta; e siccome prevedo che vi saranno parecchi oratori che prenderanno la parola e presenteranno la cosa sotto un diverso aspetto, per non discorrere troppo a lungo e fare perdere tempo alla Camera, attenderò di prendere di nuovo

la parola quando conosca appieno le opinioni degli onorevoli preopinanti sopra la stessa questione.

GARAU. Premetto poche parole in risposta al ministro delle finanze.

L'articolo 5 della legge 23 marzo 1853 stabiliva che, qualora il prodotto delle contribuzioni prediali di Sardegna, stabilito dalla legge 14 luglio 1852, non raggiungesse la somma di lire 2,112,000, sarebbe provveduto alla deficienza con centesimi addizionali.

Ora sorge la questione se l'imposta prediale che va ad aggravare i beni demaniali venduti sia compresa o no nella prediale stabilita colla legge 14 luglio 1852; ma mi pare che non vi possa essere dubbio, perchè la legge suddetta stabiliva il 10 per 100 su tutti i beni dei privati, e in conseguenza anche sui demaniali, semprechè vengano a mani private: tanto è vero che non si è mai dubitato di ciò che i beni demaniali venduti prima dell'effettuazione del catasto furono immediatamente sottoposti alla prediale; e non vi sarebbero stati sottoposti, se la legge del 1852 non comprendesse anche i beni demaniali dopo la vendita.

Il ministro dice: « I beni venduti immediatamente dopo la legge della vendita dei beni demaniali furono compresi già nella prediale; » e, se furono compresi quelli, perchè non volere comprendere anche gli altri che si venderanno posteriormente?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Perchè non erano compresi nella legge.

GARAU. Scusi; se la legge prediale del 1852 ha compresi i beni immediatamente venduti, i quali furono per tale effetto riportati in catasto insieme agli altri tutti dei privati, perchè non comprendere quelli che si venderono o si venderanno dopo il catasto?

Ma non è questo il punto della questione.

L'anno scorso molti deputati sorsero facendo osservare la gravezza delle gabelle accensate, ed ottennero dalla Camera benigna accoglienza, e fu diminuito quel tributo di circa 150 mila lire per alcune provincie: mi sarebbe facile provare che l'isola di Sardegna è in più dure circostanze di quello che lo siano quelle altre provincie; eppure noi, deputati sardi, siamo ridotti a tale che non chiediamo dalla Camera alcun condono, come hanno chiesto quei deputati l'anno scorso; ma chiediamo unicamente che la Sardegna non venga aggravata con misura eccezionale sopra tutte le altre provincie; chiediamo che le provincie più povere dello Stato, sotto qualunque pretesto o scusa, non vengano sottoposte ad un pagamento maggiore delle altre, mentre esse, come più povere, dovrebbero anzi pagare meno.

E dico tanto più che non devono le provincie della Sardegna essere sottoposte ad una misura eccezionale di pagamento, inquantochè la legge, che stabiliva l'assegno al clero di Sardegna, non porta assolutamente questa conseguenza.

In quella circostanza il Ministero pretendeva che l'assegno al clero della Sardegna si desse dai comuni.

I deputati sardi fecero osservare, che se s'intendeva; di sollevare la Sardegna coll'esenzione delle decime, la si

doveva sollevare anche dal pagamento che si sostituiva; perchè, o pagare le decime in genere, o pagarle in danaro, se si lasciava che il pagamento del clero fosse a carico della Sardegna, il sollievo sarebbe stato nominale, non reale.

Facevano ancora osservare che la Sardegna, prima di molte altre provincie dello Stato, veniva, per mezzo di un catasto provvisorio, sottoposta al dieci per cento di tributo; che questo tributo, gettando una maggiore somma nelle casse dello Stato, necessariamente lo indennizzava di quel sacrificio che avrebbe dovuto fare a compenso del clero.

L'onorevole presidente del Consiglio non poteva riconoscere la forza di queste osservazioni, e rispose ai deputati sardi, come risulta dai brani di quella discussione letti dall'onorevole Falqui-Pes, che lo Stato non intendeva di aggravare per nulla la Sardegna, ma che, stante le ristrettezze delle finanze, non poteva neppure lo Stato addossarsi alcun maggiore pagamento per sostenere il clero della Sardegna; che in conseguenza, se egli fosse stato sicuro che il tributo del dieci per cento avesse prodotto una somma eguale a tutti i tributi percetti in Sardegna, e di più avesse dato le lire 800,000 necessarie all'assegno del clero, egli non avrebbe chiesto una maggiore somma; ma che però la sua intima persuasione era che il tributo prediale di Sardegna non l'avrebbe prodotto. Basta rileggere quella discussione per riconoscere questo concetto nell'insieme del ragionamento tenuto dall'onorevole ministro Di Cavour.

Il deputato Serra allora, per troncane la questione, disse che, se questo era il solo dubbio che tratteneva il signor ministro, questo era facilmente tolto, perchè i deputati sardi speravano che il tributo prediale in Sardegna darebbe quella somma, e, quando non la desse, si obbligavano per via di centesimi addizionali a renderla compiuta.

È dunque manifesto che il Ministero di quel tempo ed anche la Camera non richiedevano più dalla Sardegna, e che solo chiedevano il pagamento dei tributi antichi, più il pagamento dell'assegno clericale, giacchè lo Stato non si credeva in circostanze di dovere fare sacrifici per supplire del suo al sostentamento del culto dell'isola. All'infuori però di queste due contribuzioni, ministro e Camera non intendevano aggravare la Sardegna di alcuna maggiore somma.

La Camera del 1858 vorrà essere meno liberale colla Sardegna di quello che fu la Camera del 1855? Quando oggidì, noi, deputati sardi, proviamo che lo Stato percepisce dalla Sardegna tutto l'importare degli antichi tributi, e più quel tanto che si contribuisce pel clero, che cosa si desidera maggiormente?

I tributi antichi della Sardegna gittavano 1,311,000 lire, pel clero si paga attualmente 674,000 lire, e queste due somme insieme non formano neppure il tanto che gitta il tributo prediale di Sardegna. Siamo dunque in condizioni tali che diamo più di quello che il Ministero del 1853 desiderava; quindi giustizia vorrebbe che non si pagassero dalla Sardegna i centesimi addizionali

pel clero, poichè questo costituisce uno speciale tributo che non si paga da nessun'altra parte dello Stato, e che era stato ammesso per un caso ipotetico che oggi più non si avvera dal momento che l'attuale contribuzione fondiaria rappresenta gli antichi tributi e l'attuale assegno clericale.

Dico poi che, sebbene la legge del 1852 non fosse in tali termini da non permettere più oggidì d'imporre all'isola questi centesimi addizionali, sarebbero egualmente eliminati dalla legge sulla Cassa ecclesiastica.

L'onorevole conte di Revel volendo sposare un'opinione contraria, che cosa fu costretto di dire? Che sostanzialmente lo Stato paga ancora questo sussidio.

Vedendo che, cessando il sussidio, doveva cessare ancora il concorso della Sardegna al medesimo, volendo sfuggire la forza di quest'argomento, egli finì per dire che lo Stato pagava anche il sussidio; che la Cassa ecclesiastica era una cassa sussidiaria dello Stato, che pagava per conto ed in contemplazione dello Stato; che in conseguenza, siccome in un caso d'incameramento (sono le sue parole) il sussidio al clero si doveva tenere sempre a carico dello Stato, così nei casi di quel semi-incameramento, il sussidio doveva sempre riconoscersi continuato parimente per conto della nazione. Fu una misura di ricchezza per la Cassa nazionale; la Cassa ecclesiastica è delegata dal Governo a pagare.

Ecco, secondo il conte di Revel, il preciso concetto della fondazione della Cassa ecclesiastica.

Ma io dico che in questa parte non si può ammettere la spiegazione data dall'onorevole Di Revel a questa legge. La parte liberale della Camera, quando formò la Cassa ecclesiastica, non ebbe in vista alcun incameramento o semi-incameramento; unicamente si abolirono i conventi; aboliti questi, si aumentò la dotazione del clero secolare, formando una Cassa ecclesiastica. Allora Ministero e Camera dissero: non avvi più ragione perchè esista il sussidio. Come lo porta il suo nome stesso, il sussidio è un supplemento; ma ora che noi abbiamo arricchito il clero, non avvi più ragione di sussidiarlo.

Ma se questa ragione vale per cancellare il sussidio della nazione, deve valere anche per cancellare il concorso a detto sussidio delle provincie.

Il deputato Di Revel dice che sostanzialmente è una quota aliquota e determinata di concorso che paga la Sardegna per mezzo dei centesimi addizionali.

Se dunque il clero fatto ricco da questo aumento di dotazione, non ha bisogno di sussidio dello Stato, per quale ragione non dovrà cessare il sussidio anche per la Sardegna? Perchè si dovrà adottare una diversa misura fra lo Stato e le provincie di Sardegna? Forse lo Stato è più povero dell'isola, perchè gli si debba usare una maggiore contemplazione?

Che poi la Cassa ecclesiastica costituisca un aumento di dotazione clericale, come io asserisco, è non già una Cassa succursale dello Stato, un semi-incameramento secondo il concetto del deputato Di Revel, lo provo anche col migliore degli argomenti colle parole del ministro stesso che credè quella Cassa.

Quando si è trattato dell'incameramento dei beni ecclesiastici, che cosa ha risposto il presidente del Consiglio? « Io non ammetterò mai questa proposta, perchè desidero che il sostentamento del clero sia indipendente dal governo laicale. » Come dunque volete che nell'istituire la Cassa ecclesiastica il presidente del Consiglio abbia avuto in mente questo semi-incameramento, e che la Cassa ecclesiastica sia una Cassa sussidiaria dello Stato, una Cassa delegata a pagare i debiti dello Stato? È certamente e sostanzialmente un ente affatto diverso, un corpo morale che esiste da sè, creato il quale, ha cessato di conseguenza necessaria qualunque sussidio da parte dello Stato e delle provincie.

Devo però dire francamente che a me non ha fatto tanta sensazione l'argomento espresso dall'onorevole Di Revel quanto mi ha fatto sensazione l'argomento taciuto; ed invero, sebbene questo sussidio al clero lo Stato non lo paghi più direttamente, tuttavia in effetto lo paga tutti gli anni a titolo di anticipazione.

Io ho sempre tenuto che la Camera, guardando alla sostanza più che alla forma, fosse portata a dire: giacchè lo Stato paga, concorra anche la Sardegna.

Ma io dico che, dal momento che si paga sotto il titolo di anticipazione, che il Governo mantiene il diritto di essere indennizzato, non siamo più nel caso che si dica: lo Stato paga, dunque concorra anche la Sardegna. Se il Governo avesse rinunciato alla indennità, alla restituzione, questo modo di ragionamento potrebbe comportarsi; ma ciò non essendo, per qual ragione volete dire: perchè lo Stato paga, anche la Sardegna deve concorrere? Dirò di più che, quando anche la legge prediale non fosse in tali termini da escludere i centesimi addizionali, appena lo Stato potesse incassare tutti gli antichi tributi coll'assegno del clero senza questi centesimi; quando anche l'istituzione della Cassa ecclesiastica per necessaria conseguenza non avesse portata la cessazione di qualunque sussidio, tanto da parte dello Stato, quanto da parte delle provincie; nel caso vi fosse dubbietà da interpretare, questo dubbio dovrebbe interpretarsi secondo l'equità e l'umanità.

Io farò un breve cenno di ciò che pagano i proprietari di Sardegna, perchè, sebbene la Camera sia persuasa che i proprietari di Sardegna pagano assai, forse, vedendo le cifre, si persuaderà che pagano anche di più che si pensava.

Quando si è parlato del catasto parcellare continentale, molti sorsero da tutte le parti della Camera a dire che col catasto parcellare, portandosi il tributo al 10 per cento, il continente pagherebbe un terzo di più di ciò che paga attualmente di fondiaria; e che le finanze lucrerebbero quattro o cinque milioni a pareggio dei bilanci.

È dunque confessato che la comune della contribuzione prediale di queste provincie è assai al disotto del 10 per cento. L'isola adunque, pagando tutta siffatto contributo, paga più che la generalità delle provincie continentali.

Il presidente del Consiglio disse che non credeva che

una vera perequazione si potesse fare per mezzo di un catasto provvisorio, ed io sono con lui che una perfetta perequazione non si può ottenere con tale mezzo.

Ora l'onorevole Di Revel mi concederà che un tributo male distribuito riesce più gravoso, e che la Sardegna, pagando il 10 per cento per mezzo di un catasto provvisorio, soffre gravame sopra gravame.

Ma non basta; le imposte locali in Sardegna sono molto più gravose che non nel continente, e lo provo facilmente. Il valore catastale dei beni di Sardegna è più ristretto di quello di terraferma. Ora, le imposte locali, sebbene crescano o diminuiscano secondo la maggiore o minore importanza della popolazione, però ve ne sono tante obbligatorie, che, poco più poco meno, sono eguali tanto per i piccoli che per i grandi villaggi, tanto per i più ricchi che per i più poveri. Venendo pertanto distribuite sopra un minore raggio, devono riuscire più onerose.

Mi sono procurato un estratto di quanto si paga dalle provincie di Cagliari e dalla divisione di Sassari.

Risulta che 24 villaggi in Sardegna, nel 1857, pagavano più di 150 centesimi addizionali, e questo nella divisione di Sassari e provincia di Cagliari, che sono le più ricche.

Se in queste provincie, le più ricche, vi erano 24 villaggi che pagavano 150 centesimi addizionali, che cosa sarà nelle altre provincie?

Darò lettura di questo stato:

Centesimi addizionali nella provincia di Cagliari sopra i 150, sopra i 200, sopra i 300.

Burcei	156
Capoterra	217
Carbonara	184
Decimomannu	00
Furtei	153
Guasila	166
Pula	195
Samatzai	151
San Basilio	218
San Pietro Pula	152
Settimo	182
Sicci	162
Silius	248
Villaspeciosa	285
Cargieghe	257
Castelsardo	193
Alà	249
Ardara	171
Bantine	450
Buddusò	162
Itireddu	244
Mores	161
Tempio	150
Bortigiadas	174

Nè si creda che in questo computo di centesimi addizionali v'entrino per molto le spese straordinarie; perchè gli intendenti che somministrarono questi estratti osservarono che tra tutti questi villaggi quattro o cinque appena hanno opere straordinarie. Inoltre la Camera si deve persuadere che in Sardegna dove mancano fonti, mancano strade, case comunali, le spese straordinarie sono altrettanto necessarie che le ordinarie, e se ne prescinde solo per non potere fare altrimenti; si rimane addirittura nel fango e nella miseria per impotenza a rialzarsi! Moltissimi villaggi pagano più di cento centesimi addizionali per spese ordinarie locali, senza poterne stanziare un dieci per spese straordinarie altrettanto necessarie!

La Camera ha veduto che il proprietario sardo paga almeno il 20 per cento; ma non basta ancora: vi sono le gabelle accensate. Qui invito il signor ministro delle finanze a dire se in quasi tutti i villaggi della Sardegna, eccettuati quindici o venti, le gabelle accensate non siano, dietro autorizzazione del Ministero e ricognizione dei fatti allegati, pel difetto di esercenti riversate sulla fondiaria ancor esse. Cosicchè sono altri dieci o quindici centesimi per ogni lira di contribuzione.

Non basta ancora. La Camera sa che in Sardegna la sicurezza è pochissima, e quando si fecero al Ministero lagnanze, egli disse: « riconosciamo che questo numero di carabinieri non basta, avuto anche riguardo alla non troppa educazione dei pastori; ma sostanzialmente noi non possiamo fare maggiori sacrifici. »

Si è citato l'esempio della Corsica; il signor presidente del Consiglio ha detto: « noi non abbiamo le finanze della Francia. » Dunque è stato riconosciuto che il Governo non potrà fare sufficienti sacrifici per la sicurezza della Sardegna; e quale ne è la conseguenza? La conseguenza si è che i proprietari sardi sono obbligati a pagare un premio di assicurazione, così detta di baracellato, contro i furti, e questo premio è dove del 7, dove del 10, dove del 12 per cento; cosicchè noi dobbiamo pagare inevitabilmente il 20 per cento tra imposta regia ed imposta locale; di più 4 o 5 centesimi addizionali per gabelle accensate, ed altri 50 o 60 centesimi per il baracellato, cioè per l'assicurazione contro i furti.

Voi vedete che in tal modo noi paghiamo circa il 30 per cento della rendita in gran parte della Sardegna; in alcuni villaggi poi, dove le imposte locali superano i 200 centesimi, anche il 40 e il 50 per cento.

Ora io dico: quando la Camera sarà convinta matematicamente dall'esonerabile logica delle cifre che i proprietari sardi pagano il 30 per cento d'imposta, vorrà ancora aggravare la Sardegna di un peso eccezionale di centesimi addizionali per gli assegni al clero, quando le parole delle leggi anteriori non solo non provano che questo peso si debba mantenere, ma anzi proverebbero che si debba abolire?

Si è detto: lo Stato paga questi sussidi, concorrete anche voi in questo pagamento. Ma io rispondo: è provato dagli stessi documenti dati dal Governo che noi

paghiamo il 30, il 35 per cento; ora, come volete che la Sardegna possa progredire se le togliete in tal modo i capitali? Si dice che i Sardi sono inerti, che non migliorano le loro terre; ma dove sono i capitali per coltivare queste lande deserte? Quando il Governo assorbisce i capitali, che cosa rimane al proprietario per coltivare e migliorare?

Mi pare adunque che la Camera, se non a rigore di stretta logica, ma almeno per umanità, direi quasi, debba assolutamente respingere questa nuova imposta che si chiede alla Sardegna.

Ma si citano le provincie della terraferma, e si dice: anche fra queste provincie ve ne sono alcune che pagano quanto la Sardegna. Ma, io rispondo, le provincie della terraferma non sono nello stato in cui si trovano quelle della Sardegna, e se ve ne sono alcune in quella condizione, si provveda anche per queste.

L'onorevole Di Revel dice: se si aboliscono le decime a Mondovì, siate persuasi che si farà pagare in denaro; io credo che il deputato di Mondovì lo intenda ben diversamente quando chiede l'abolizione delle decime; quando quei di Mondovì credessero che a luogo di pagare in generi, loro si farebbe pagare in denaro, non si prenderebbero certamente tanta premura a chiederne l'abolizione.

Penso però che, nonostante le ragioni allegate, nonostante la legalità e l'equità che consigliano egualmente la cancellazione della controversa cifra dal bilancio, pure difficilmente potrò ottenere l'effetto desiderato se non riesco in una a persuadere la Camera del piccolo sacrificio che essa fa rinunciando a questa esazione.

Farò dunque osservare che nell'anno prossimo la promessa riforma della Cassa ecclesiastica libererà lo Stato dall'anticipazione del sussidio; che dopo fatta la legge sugli ademprivi, la vendita dei beni demaniali, l'imposizione della parte assegnata ai comuni porterà il tributo di Sardegna oltre la cifra di lire 211,000, e che in conseguenza, sì per una ragione che per l'altra, il cancellamento della controversa cifra non porta che una perdita nel bilancio di quest'anno, giacchè per gli anni avvenire la medesima deve trovarsi in altri modi surrogata.

S'esoneri la Sardegna da questo pagamento eccezionale, poichè, giusta od ingiusta, è sempre gravata oltre misura; non voglia la Camera che il chiudersi di ogni Sessione venga annunziato all'isola con un nuovo pagamento; ciò sarebbe troppo dannoso per la libertà e per l'opinione pubblica di quel paese che le si farebbe avversa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Satta-Musio.

SATTA-MUSIO. Signori, mi dispiace che, essendomi stata distribuita tardi copia del bilancio attivo, sia costretto, come deputato della Sardegna, a dovere prendere parte alla discussione in una quistione così grave e tanto interessante senza essere ben preparato. Ciononostante sorgo a parlare per respingere un nuovo tributo che ingiustamente si vuole fare gravitare sulla

Sardegna il quale si crede, tanto dal Ministero che dalla Commissione del prefato bilancio, fondato sull'articolo 5 della legge 23 marzo 1853.

Non starò a dirvi quale sia lo stato della Sardegna, essendo ormai a voi bastantemente noto. Ricorderò solamente alla Camera che dessa nel 1848, sebbene siasi trovata stremata per incuria degli uomini, al solo annunzio di libertà, come il paralitico del Vangelo che si alzò in piedi appena Cristo gli disse: *Tolle grabatum tuum, surge et ambula*, si destò a vita novella per stringersi in un solo patto colle provincie sorelle. Sperava però che almeno, fino al ristabilirsi dalla sua lunga e secolare malattia da cui in allora soltanto si alzava, venisse almeno in parte alleggerita dal grave fardello dei suoi antichi tributi. Ma tosto alle speranze subentrarono le delusioni, poichè colla legge del 15 aprile non solo si conservò sulle sue spalle il peso di tanti diversi tributi inglobati nell'imposta prediale, ma con altre posteriori leggi furono alla suddetta Sardegna estese altre nuove gravezze. E, come tutto ciò non bastasse, si vuole oggi per sopraccarico fare gravitare sulla medesima altro nuovo peso di lire 209,408 04.

Ciò premesso, vengo ora a dimostrarvi che la Sardegna non è tenuta a pagare questo nuovo tributo nè dopo la legge del 29 maggio 1855, essendone stato lo Stato esonerato ponendolo a carico della Cassa ecclesiastica, nè prima di questa legge, ossia dal 1853 al 1855, per avere la Sardegna dato il voluto prodotto di lire 1,111,400.

La relazione del bilancio, in conforto della sua conclusione per matenere stanziata la nuova somma che, come dissi, si vuole mettere a carico della Sardegna, vari e diversi argomenti ha messo in campo. A costo di ripetervi cose già dette dagli onorevoli deputati che mi hanno preceduto nella discussione, il che prova che siamo tutti unanimi nel volere respingere questa nuova ed ingiusta gravezza che si vuole regalare alla povera Sardegna, credo mio dovere di entrare a combatterli.

Il primo argomento su cui si fonda la relazione per sostenere il nuovo tributo si è che la proprietà fondiaria in lire 2,111,400 è tassativamente fissata dalla legge, e che deve continuarsi a pagare finchè un'altra legge non abbia derogata la prima. Ma patentemente questo primo argomento poggia sopra due falsi supposti: uno, che la somma di lire 2,111,400 sia tassativamente imposta a luogo dell'antico tributo; l'altro falso supposto è che non sia emanata una seconda legge derogatoria della prima.

Il primo supposto è falso, perchè le discussioni che hanno preceduto la legge, in forza della quale la Sardegna deve pagare il tributo di lire 2,111,400, chiariscono ad evidenza che questa somma non fu imposta a solo motivo di compensare l'erario dell'antico tributo, ma anche a quello di abilitarlo a sussidiare il clero per una somma non maggiore di 800,000 lire. L'onorevole relatore, conte di Revel, si ricorderà benissimo delle

lunghe e calde discussioni intervenute a questo proposito; lo ricorderà ben anche la Camera, e meglio di tutti lo ricorderà l'onorevole presidente del Consiglio, allora ministro di finanze. Ad ogni modo gli Atti del Parlamento riparerebbero a qualunque dimenticanza, e se fia d'uopo si può rivedere la discussione medesima.

Senza il motivo per sè giusto di abilitare il Governo a sussidiare il clero, sarebbe stata incomportevole per la Sardegna l'imposizione del 10 per cento, che ancora per molto tempo non potrà essere imposto a tutte le altre parti più ricche dello Stato.

Il secondo falso supposto è che non sia stata emanata una legge derogatoria della prima, poichè patentemente la legge abolitiva dei conventi, colla quale il sussidio del clero è stato posto a carico della Cassa ecclesiastica, ha derogato alla legge che lo poneva a carico dello Stato, e togliendo allo Stato questa spesa, gli ha tolto il diritto di domandarne il rimborso.

Sarebbe cosa del tutto ingiusta che lo Stato si rimborsasse di una spesa che non fa, e che se ne rimborsasse due volte: una facendo pagare la Sardegna, l'altra facendosi rimborsare dalla Cassa ecclesiastica.

Il secondo argomento con cui la relazione crede giusto di porre a carico della Sardegna la somma in questione, è una ipotesi. La relazione suppone che, a luogo di avere la legge sgravato lo Stato ed aggravata la Cassa ecclesiastica del sussidio verso il clero di Sardegna, a motivo di avere alla Cassa medesima applicato i beni delle soppresse corporazioni, suppone, dico, che avesse applicato questi stessi beni allo Stato; in questa ipotesi, crede la relazione che lo Stato potrebbe, allo stesso tempo, prendere da una mano i beni e dall'altra la somma che nell'imporre il 10 per cento corrisponde al sussidio verso il clero.

Ma mi sia permesso di notare: 1° che non si argomenta con ipotesi mutando la specie dei fatti e la verità delle cose, e che quindi deve sempre ritenersi che lo Stato non sussidia più il clero di Sardegna; che, chi per legge dà questo sussidio, ora è la Cassa ecclesiastica; che se perciò lo Stato fa ora un prestito alla Cassa ecclesiastica, acquista il diritto di ottenerne dalla stessa Cassa il rimborso, e che questo rimborso non può esigerlo due volte.

Mi sia permesso di notare in secondo luogo che ove, stando all'ipotesi immaginata nella relazione, la legge avesse attribuito allo Stato i beni delle soppresse corporazioni, imponendo allo Stato medesimo di sussidiare il clero di Sardegna, lo Stato anche in quest'ipotesi avrebbe dritto di prendere da una mano i beni dati a lui coll'onere del sussidio, e dall'altra mano esigere un'altra volta il rimborso di questo sussidio con quella parte di tributo che aveva questa speciale destinazione. Quindi nemmeno l'ipotesi in discorso muta le condizioni giuridiche dello Stato, giacchè egli non può esigere due volte per lo stesso motivo.

In terzo luogo mi sia lecito di porre in rilievo un soffisma che nella relazione prende aria di solido argo-

mento nella parte in cui si dice che il Governo ha trovato modo di alleviare le finanze dall'onere di sussidio verso il clero di Sardegna, e che questo ingegnoso trovato deve giovare alle finanze e non alla Sardegna. Qui la parola *Governo* crea un equivoco, giacchè un po' significa il complesso dei poteri concorrenti a fare la legge, un po' quel potere che si identifica colle finanze.

Se in quest'ultimo senso avessero le finanze o il Governo trovato un mezzo loro proprio per sussidiare il clero di Sardegna, l'argomento avrebbe un valore; giacchè, essendole le stesse finanze, alle quali per ragione del sussidio la legge dava il diritto a tutto il tributo del 10 per cento che in pari tempo pagano il sussidio del proprio, esse giustamente ne dimanderebbero un rimborso. Ma la bisogna non procede in questo senso, ed invece procede in quest'altro.

La legge prima, che accollava alle finanze il sussidio, è stata derogata: una seconda legge, derogando la prima, lo ha imposto alla Cassa ecclesiastica, ed ha segnato un diverso fondo che non appartiene alle finanze; le finanze dunque non sono desse che hanno trovato un altro modo di pagamento, esse non hanno più da fare per il sussidio del clero di Sardegna; e male a proposito si vorrebbe confondere coll'ente complessivo che, sotto nome di Governo, ha sancito la legge seconda derogando la prima.

In punto di dritto ed obbligazioni, gli enti morali sono persone che ogni ragione giuridica tiene fra loro separate, nello stesso modo che restano fra loro separate le persone fisiche; quindi l'ente Governo come complessivo di tutti i poteri non può essere confuso coll'ente morale finanze, e l'ente morale finanze non può essere confuso coll'ente morale Cassa ecclesiastica. Egli è quindi che per una assoluta necessità giuridica le finanze dando alla Cassa ecclesiastica una somma per sussidiare il clero di Sardegna, la danno a titolo di prestito, e che la Cassa ecclesiastica contrae verso le finanze una obbligazione non solo di pagarne loro il capitale, ma credo anche gli interessi relativi.

Basterebbero le discorse ragioni perchè sia dimostrata l'ingiustizia della tesi sostenuta nella relazione; ma, ai fatti argomenti, se ne aggiunge un altro perentorio di tutti, come vi fece pure osservare l'onorevole Garau.

Solo nel caso in cui il 10 per cento, imposto alla Sardegna, non gettasse la somma di lire 2,111,400, si poteva completare quella per via di centesimi addizionali; ora il 10 per cento imposto alla Sardegna ha gettato più degli 2,111,400. Ed eccone la prova: per formare la somma di 2,111,400 deve tenersi conto anche della quota di tributo corrispondente ai beni posseduti dal demanio in Sardegna; ora questi beni sono di 507,778 ettari, ed ove la quota di tributo corrispondente ai medesimi si voglia pur mettere nell'ultima categoria, deve formare una somma maggiore di lire 400,000. Ai terreni a pascolo di ultima categoria è stato imposto un tributo di 24 centesimi per starello. Ora l'ettare corrisponde a due starelli e mezzo; onde il demanio ne

possiede per un milione e 400,000 starelli che, in ragione di 24 centesimi lo starello, passano lire 300,000. Si aggiunga quindi questa somma a quella di un milione e 900,000 lire riscosse dai particolari e dai comuni, e si avrà una somma superiore di lire 2,111,400.

Nè vale quanto testè diceva l'onorevole ministro delle finanze che i beni demaniali non sieno compresi nell'imposta prediale; è da ritenersi che l'articolo 5 della legge 23 marzo 1853 prescrive che, ove l'imposta prediale della Sardegna non dia i 2,111,400 lire, vi si supplirebbe con centesimi addizionali; ora, quando si è detto della Sardegna, si è inteso parlare di tutta la sua estensione territoriale, senza fare alcuna distinzione tra beni demaniali comunali o dei privati. E che questa sia la vera intelligenza da darsi alla legge, non l'articolo 6 della citata legge lo prova, ma l'articolo 7 della legge 21 aprile 1851, nel quale è detto: « che la contribuzione prediale colpirà la proprietà fondiaria e sarà ripartita su tutti i terreni e fabbricati a chiunque appartengano, al demanio, comuni o privati. » Dal che dunque si rileva che anche i beni del demanio devono concorrere, sebbene presuntivamente, a conflare la somma di 2,111,400 lire che la Sardegna deve dare di imposta prediale.

Conchiudo quindi proponendo perchè vengano cancellate non solo le lire 209,408 04 indebitamente stanziato nella categoria 8, *Contribuzioni prediali*, ma ancora perchè la Camera deliberi che la Sardegna non è più tenuta, dopo la legge 29 maggio 1855, a supplire, con centesimi addizionali, anche, in ipotesi, non dasse la somma di lire 2,111,400, per la ragione che il sussidio del clero della Sardegna non è più a carico dello Stato, ma della Cassa ecclesiastica.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Le parole da me pronunciate in occasione della discussione della legge 23 marzo 1853 essendo state ricordate da vari onorevoli preopinanti, io mi stimo in debito di dare alla Camera qualche spiegazione.

Tuttavia io debbo anzitutto fare un'osservazione in certo modo pregiudiziale, ed è che la questione che è stata sollevata dagli onorevoli Falqui-Pes, Garau, Mastio e Satta-Musio, non ha la sua sede nella discussione del bilancio.

L'imposta prediale della Sardegna fu regolata dapprima colla legge speciale, alla quale si accennò dagli onorevoli preopinanti, quella del 15 aprile 1851, la quale aboliva tutte le antiche imposte dirette e vi sostituiva un'imposta ragguagliata sul reddito netto, rimandando ad altra epoca la determinazione della ragione dell'imposta e del reddito netto; poscia dalla legge 14 maggio che fissava questa ragione, e finalmente dalla legge 22 marzo 1853 che, all'occasione degli assegni al clero di Sardegna, determinava un *minimum* che dovesse essere raggiunto dall'imposta prediale della Sardegna.

Vedono dunque gli onorevoli preopinanti come tutte le questioni relative all'imposta prediale della Sardegna

non furono discusse e risolte in occasione della legge di bilancio, ma bensì fecero argomento di leggi speciali, la qual cosa è conforme a tutti i sani principii finanziari, i quali prescrivono che le questioni di imposte non devono essere risolte incidentalmente nella discussione del bilancio. Non dirò già che non si possa rimediare a qualche difetto e a qualche inconveniente di poco momento, allorquando si prende a deliberare intorno al bilancio; ma sostengo che questioni gravi come questa non vi trovano sede opportuna.

Vengo ora all'oggetto della controversia.

Io non farò la storia delle varie fasi che subì l'imposta prediale della Sardegna.

È cosa incontestata che, quando furono abolite le decime in Sardegna insieme a tutti gli altri tributi, non si stabilì in un modo preciso e che non fosse suscettibile di varie interpretazioni, se veramente l'abolizione delle decime dovesse andare a beneficio assoluto dei proprietari, oppure se i proprietari non avessero avuto a sostenere, invece delle decime, tutte o parte delle spese del culto.

Esaminate la legge del 1851, che, se non erro, è la legge abolitiva delle decime, e voi vedrete che si è lasciata qualche incertezza. Ed infatti, quando furono abolite e ne venne la necessità di provvedere al clero di Sardegna, si presentò dal Ministero un progetto di legge, in virtù del quale i comuni avrebbero dovuto concorrere in questo sostentamento. Notate che questo progetto non prese origine negli uffici del Ministero delle finanze, ma bensì da una Commissione, se non erro, istituitasi in Cagliari. Questo, dico, prova che la questione non era stata sciolta e che non era entrato nel concetto nè della Camera, nè di tutti i Sardi che l'abolizione delle decime dovesse andare ad assoluto vantaggio dei proprietari sottoposti alle decime.

Infatti il Ministero, il quale certamente non era animato da sentimento ostile alla Sardegna, fece del concorso dei comuni la base della legge per gli assegni al clero. Questa legge, presentata alla Camera, fu esaminata da una Commissione, nella quale credo vi fossero parecchi Sardi, e di cui fu relatore l'onorevole Sappa; ed anche quella Commissione propose fino ad un certo punto il concorso dei comuni.

Venne in discussione, ed i deputati della Sardegna fecero vedere che la nuova imposta prediale doveva produrre una somma molto maggiore di quella che producessero tutti gli antichi tributi diretti sommati insieme, e che quindi sarebbe pei Sardi soverchiamente gravoso il pagare una maggiore imposta e concorrere per giunta negli assegni al clero.

Seguì una discussione lunga, a cui parteciparono quasi tutti i deputati della Sardegna ed il Ministero. Convien dire che i deputati sardi ed il Ministero differivano sopra una questione di fatto: il Ministero, dai dati che aveva raccolti e secondo il suo apprezzamento, riteneva che l'imposta prediale sarebbe stata di una notevole somma inferiore ai due milioni; dico schiettamente: il Ministero non aveva calcolata quell'imposta

nella somma di lire 1,900,000, che ha raggiunta. Invece molti deputati e, se non erro, lo stesso direttore del censimento, cavaliere Decandia, allora membro del Parlamento, ritenevano che avrebbe superato i due milioni, ed altri audavano fino a pensare che darebbe quasi due milioni e mezzo.

Allora si fece una specie di transazione; ma, o signori, voi sapete come si fanno queste transazioni nel Parlamento: certamente non si fece un vero contratto e non si stabilì (come naturalmente non si sarebbe potuto fare) un atto fra i deputati della Sardegna ed il Parlamento; non si venne nemmeno ad un'intelligenza precisa prima di formulare quella specie di progetto.

Per quanto mi ricordo, gli articoli relativi ai sussidi furono accettati seduta stante, senza, lo ripeto, fare precedere questa intelligenza da un'espositiva, come si fa nei contratti. Vi fu dunque una specie di transazione, e la Camera non ha voluto sciogliere la questione di diritto, la questione cioè se il peso di questi sussidi dovesse ricadere in parte sopra i comuni, oppure interamente a carico dello Stato.

Ora sicuramente ciascheduno interpreta la transazione secondo il concetto che si era formato, e dei diritti dei contribuenti e dei diritti dello Stato.

Io non potrei qui dire in un modo assoluto quale fosse il concetto che mi era formato in quel tempo; io volli allora assolutamente giungere ad una soluzione pratica.

Non disconosco che le ragioni addotte da vari onorevoli deputati meritano di essere prese in seria considerazione. Io ho detto, e lo ripeto, che non mi aspettava che l'imposta prediale della Sardegna gettasse immediatamente la somma di lire 1,935,000; quindi non disconosco che la somma, che è stata fissata, di lire 2,111,400, costituisca un peso alquanto grave per la Sardegna.

Non si può però, dietro le ragioni che ho esposte, decidere la questione dal lato strettamente legale; se dovessimo attenerci all'interpretazione legale, poichè la legge del 1853, senza fare menzione delle antiche imposte e dell'aggiunta dell'assegno al clero, fissò la somma dell'imposta prediale a lire 2,111,400, senza neppure indicare i motivi per cui ha deliberata questa somma, evidentemente la Sardegna non avrebbe ragione di elevare alcun reclamo.

Le osservazioni che si sono fatte intorno alla medesima riposano tutte sopra l'intenzione del legislatore che l'ha tradotta in articolo di legge; quindi, lo ripeto, non scorgo che legalmente i deputati della Sardegna abbiano diritto di chiedere in ora, in occasione del bilancio, una modificazione alla somma stabilita coll'antecedente legge; ma sono pronto però a riconoscere che la cosa merita di essere presa di nuovo a maturo esame, nell'intento di decidere se, quando le finanze siano sollevate dal peso che loro si imponeva per l'assegnamento al clero di Sardegna, sia il caso di ritornare alla disposizione della legge dell'11 luglio 1852, e di lasciare che il prodotto dell'imposta prediale sia ridotto a quella

somma che risulta dall'applicazione del 10 per cento sul reddito netto, sia sui beni che contribuivano, all'epoca del censimento, al tributo regio, sia sui beni demaniali che, alienandosi via via, debbono contribuire anch'essi al tributo regio.

Io ripeto che converrà di esaminare questo quesito, ma questo deve sciogliersi con una legge speciale. Io penso adunque che i deputati della Sardegna hanno fatto bene a sollevare questa questione se credevano che la cifra attuale costituisse un aggravio per l'isola da essi rappresentata; hanno fatto bene, una volta che la questione è stata sollevata, di dire le ragioni che reputavano militassero in favore dell'opinione loro, cioè che la disposizione del 1853 debba essere modificata; ma io penso che essi debbono aspettare la Sessione ventura per promuovere una nuova legge intorno a questo argomento. Il Ministero ne farà oggetto di seri studi e sarà giuocoforza, come già dissi, di esaminarla dal lato economico e dal lato politico, più che dal lato legale: poichè dal lato legale, mi scusino gli onorevoli deputati della Sardegna, io stimo che avanti ad un tribunale essi verrebbero condannati; la lettera della legge sta contro di essi.

Riconosco altamente che il Governo ed il Parlamento non debbono esaminare soltanto la legge per interpretarla, ma per vedere se i motivi, che hanno indotto il legislatore a promulgarla, non debbano, ora che le condizioni sono mutate, apportarvi una modificazione.

Poichè ho la parola, non posso a meno di rettificare alcune asserzioni degli onorevoli deputati.

Essi hanno rappresentata la Sardegna come soggiacente ad aggravii infinitamente maggiori di quelli che essa sopportava prima del 1848.

GARAU. Non ho detto questo.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Non ho detto che sia l'onorevole Garau che abbia asserito questo, ma mi pare che da alcuno si sia detto che la Sardegna sottostava a molti aggravii.

Io ammetto che le imposte locali in Sardegna sono molto gravi, massime in alcuni territori, e che forse il Ministero avrebbe potuto moderarle un poco col frenare il desiderio, d'altronde naturalissimo, di quelle amministrazioni di migliorare la propria condizione. Ma, se si tien conto che in quell'isola si sono manifestati tanti bisogni quando il nuovo sistema d'imposte andò in vigore, ed i comuni ebbero libertà e mezzi di provvedervi, si vedrà che, se i proprietari sottostanno ad aggravii, da un'altra parte ritraggono ragguardevoli benefizi dalle spese che si fanno.

Come ben osservava l'onorevole Garau, i comuni dell'isola di Sardegna difettavano di strade e di scuole e di case e di caserme e di acqua; in una parola essi mancavano di tutto. Pur troppo l'amministrazione delle provincie di oltremare per secoli era rimasta in una assoluta inerzia, e nelle amministrazioni comunali non si erano introdotti miglioramenti di sorta per imitare quelle di terraferma, dove fin dallo scorso secolo erasi

già molto operato. In Sardegna nulla s'era fatto, e quindi le amministrazioni, illuminate dall'esempio delle altre parti dello Stato, spinte da pubblici funzionari che sentivano un vivo desiderio di promuovere il bene degli amministrati, sonosi inoltrate con gran coraggio nelle spese, e (parlo di certe località) con un coraggio spinto fino alla temerità.

Ma, a vero dire, se si esaminano i bilanci comunali non si incontrano spese nè soverchie nè inutili, ma sono presso che tutte spese riproduttive, e che daranno a chi le ha proposte e sostenute un lietissimo avvenire ed un largo compenso.

A che varrebbe che lo Stato spendesse parecchi milioni per costruire strade nazionali, se provincie e divisioni non facessero strade provinciali per unire le varie località colla gran rete nazionale?

Per fare queste spese, naturalmente ci vogliono centesimi addizionali; ed è loro mercè se le strade comunali possono congiungersi colla rete principale. Lo stesso si dica dell'istruzione pubblica, delle case e di tutte le opere che i comuni hanno fatto.

È doloroso, massime pel ministro dell'interno, il vedere che certi comuni pagano in centesimi addizionali e cento e cento cinquanta, come avvertiva l'onorevole Garau; ma quando il ministro vede poi quale è la destinazione dei medesimi, è costretto a riconoscere che essa è così manifestamente proficua, che l'utilità della destinazione compensa il più delle volte i sacrificii imposti ai contribuenti.

Io credo poi che il beneficio che questo sistema economico ha prodotto in Sardegna, che la soppressione di quell'imposta che pesava in modo specialmente odioso su quella popolazione, l'imposta sul sale; che il vantaggio dell'unione diretta e rapida col continente, siano tali cose da procurare un largo compenso alle nuove gravanze che su di essa si sono stabilite; epperò mi pare che la Sardegna non abbia a lamentarsi del nuovo sistema economico e finanziario ad essa applicato, e che accettandolo possa aspettare sino all'anno venturo che la questione, ora sollevata in modo incidentale nel bilancio, venga risolta con una proposta di legge.

Io suppongo che l'esame che farà il Ministero lo condurrà a presentare una proposta; ma se per caso esso non giudicasse di doverla fare, allora i deputati della Sardegna potrebbero benissimo valersi dell'iniziativa parlamentare e formulare un apposito progetto di legge. Ma, lo ripeto, io spero che sarà facile l'accordarsi per l'avvenire (parlo dell'avvenire, giacchè, come si è fatta una transazione, quello che è passato è passato, e non bisogna ritornarci sopra), ma per l'avvenire io vado convinto che potranno facilmente intendersi, e i deputati che hanno studiato questa questione, ed il ministro delle finanze, e pervenire così a formolare un progetto di legge da presentarsi alla Camera, il quale, ben inteso, si applicherà anche al bilancio del 1859. Il progetto di legge non sarà molto lungo e potrà discutersi nei primi mesi della Sessione ventura.

Si sa che pur troppo in Sardegna i ruoli soffrono

molti ritardi a cagione del lungo intervallo trascorso dal tempo in cui le nuove imposte andarono in vigore, a quello in cui il catasto provvisorio fu finito; questi ritardi vanno d'anno in anno scemando; ma non penso che l'amministrazione delle contribuzioni dirette possa sperare di fare i ruoli del 1859 prima del secondo semestre del 1859; e perciò vi sarà tutto il campo a discutere questa proposta di legge avanti che i ruoli del 1859 sieno compilati. Confido che queste spiegazioni indurranno gli onorevoli preopinanti a ritirare le loro proposte, riservando le loro considerazioni nell'epoca della discussione della legge che, lo ripeto, sarà presentata al principio della Sessione ventura.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Falqui-Pes è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se la proposta del deputato G. di Cavour è appoggiata.

(È appoggiata.)

V'è pur anche una proposta presentata dal deputato Satta-Musio, che è in questi termini:

« Che vengano cancellate non solo lire 209,408 04 indebitamente stanziati alla categoria *Contribuzioni dirette*, ma ancora che la Camera dichiari che la Sardegna non è più tenuta, dopo la legge 29 maggio 1853, a supplire con centesimi addizionali, anche nell'ipotesi che non desse la somma di lire 2,111,400, per la ragione che l'assegno al clero di Sardegna non è più a carico dello Stato, ma della Cassa ecclesiastica.

SATTA-MUSIO. Mantengo la prima parte della mia proposta, ma ritiro la seconda, perchè è conforme a quanto propone l'onorevole Falqui-Pes.

PRESIDENTE. Dunque conchiude perchè sia cancellata dalla categoria ottava del bilancio la somma di lire 209,408 04.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta all'onorevole Montagnini.

NAYTANA. Domando la parola per una questione preliminare sulle due proposte.

PRESIDENTE. È iscritto l'onorevole Montagnini.

MONTAGNINI. Se gli onorevoli deputati della Sardegna avessero senz'altro annuito alla proposta dell'onorevole ministro dell'interno, io avrei di buon grado rinunciato alla parola, lasciando che la Camera passasse a votare la categoria ottava quale si trova nel bilancio attivo; ma poichè gli onorevoli deputati della Sardegna, invece di aderire a quest'accordo, che a me sembra tornerebbe loro favorevolissimo, credono d'insistere nei vari ordini del giorno presentati, io penso di dovere usare del mio diritto di parlare, porgendo alla Camera alcune riflessioni, le quali valgano a mettere in chiaro la questione dal lato legale; lasciato a parte quello economico, giacchè l'onorevole presidente del Consiglio parmi l'abbia svolto abbastanza: dimodochè del lato economico mi toccherà appena appena di dire qualche parola incidentalmente.

A dilucidare questa quistione parmi non vi sia me-

todo migliore che il considerare innanzitutto un po' analiticamente quale sia il suo stato giuridico, e per convincersi di questo stato, occorre avere presente la serie dei provvedimenti dati per legge sopra la materia.

Io ricorderò alla Camera che la legge 5 aprile 1851 abolì coll'articolo 1 undici capi di vari tributi dovuti all'erario dello Stato dall'isola di Sardegna; all'articolo 2 si dissero pure abolite le decime di qualunque natura, e si è soggiunto che pel servizio del clero si sarebbe provveduto mediante un conveniente assegnamento da determinarsi per legge. Si promise dunque una legge per determinare quale dovesse essere l'assegnamento al clero. All'articolo 5 si disse essere stabilita nell'isola di Sardegna una nuova contribuzione prediale in proporzione del reddito netto imponibile; ed all'articolo 6 che tanto il principale dell'imposta prediale quanto i centesimi addizionali sarebbero determinati per legge speciale.

Dunque si è promessa una seconda legge relativamente alla determinazione dell'ammontare dei nuovi tributi.

Prima emanò la legge del 14 luglio 1852, che regola lo stato della contribuzione prediale dell'isola di Sardegna. Ed ivi è detto all'articolo 2: che la contribuzione prediale dell'isola di Sardegna sarebbe, noti la Camera, non definitivamente, ma *provvisoriamente* fissata nella proporzione del decimo del reddito netto dei terreni ed altri beni immobili, che risulterebbe dal catasto provvisorio ordinato dall'articolo 9 della legge 1851, e i centesimi addizionali fissi, giusta l'articolo 2, dovevano essere due per ogni lira di contribuzione principale, dei quali uno e mezzo spetterebbe alle rispettive provincie e divisioni, ed un mezzo centesimo sarebbe restato a disposizione del Governo. All'articolo 5 poi si determina in che modo le proprietà rurali produttive del demanio dovrebbero andare soggette a contributo. E ciò risponde all'eccezione fatto dall'onorevole Satta-Musio relativamente all'articolo 7 della legge 15 aprile 1851. Eccovi pertanto che quella legge, la quale determina in modo provvisorio quale debba essere l'ammontare della contribuzione nell'isola di Sardegna, volle anche fissare per quale quota e per quale oggetto avrebbe anche contribuito la proprietà rurale produttiva del demanio, e dice all'articolo 5: le proprietà rurali produttive del demanio contribuiranno come quelle dei privati al pagamento dell'imposta divisionale, provinciale e comunale, in ragione del reddito netto risultante dal nuovo catasto, e nella stessa proporzione degli altri stabili del territorio in cui sono situate. Quindi ben vedete come le proprietà rurali del demanio debbano intendersi soltanto colpite di quei centesimi addizionali, dei quali è detto più sopra all'articolo 2 della legge 14 luglio 1852, ma in nessun modo deve entrare in conto il tributo che pagherebbero queste terre laddove fossero a mani di privati: e ciò mi fa entrare appunto nel sentimento che esprimeva, con qualche esitanza, il signor ministro delle finanze. Io dico che

questo sentimento è quello genuino, preciso, che emana dal testo della legge del 1851 combinato con quello della legge 14 luglio 1852.

Si è provveduto con un'altra legge poi al sussidio del clero: ed ivi, coll'articolo primo, si autorizzò il Governo a concedere un annuo sussidio al clero di Sardegna; e poi all'articolo 4 si disse che a tal uopo sarebbe assegnata sul bilancio della grande cancelleria, col titolo: *Assegni e sussidi al clero di Sardegna*, la somma di lire 800,000; ed all'articolo 5 si è quindi verificata quella specie di transazione accennata dall'onorevole ministro dell'interno, che cioè, qualora il prodotto della contribuzione prediale dell'isola di Sardegna, stabilito colla legge del 1852, non raggiungesse la somma di lire 2,111,400, sarebbe provveduto alla deficienza mediante centesimi addizionali in aggiunta, noti la Camera, a quelli stabiliti all'articolo 2 della legge stessa del 1852.

Dunque, secondo la legge del 1852, l'isola di Sardegna deve essere imposta di tributo principale e diretto in proporzione del 10 per cento del reddito netto; di più deve sottostare al tributo di 2 centesimi per lira del tributo principale, ed oltre questi due centesimi addizionali deve concorrere a sopportare tanti centesimi addizionali, quanti bastino a fare fronte alle spese dei sussidi al clero; cui lo Stato deve fare fronte dopo l'abolizione delle decime.

Vede dunque la Camera che deve la Sardegna contribuire almeno sino alla somma di lire 2,111,400. Quindi la questione dov'è? Nel fatto delle cifre.

Al giorno d'oggi la Sardegna contribuisce, a termini di queste leggi 1851, 1852 e 1853, qualche cosa di più o di meno di 2,111,400 lire? Contribuisce tuttora di meno, e nel bilancio attivo, del quale ora si tratta, e nel regio decreto 15 agosto 1857 troviamo che la tabella del tributo pagato dalla Sardegna rileva a lire 1,933,000. Dunque tanto manca che la Sardegna abbia raggiunto, non che ecceduto la somma prevista dalla legge 23 marzo 1853.

Per conseguenza io credo che la questione attuale sia evidentemente sciolta a favore del bilancio, nel quale si propone quel tale aumento di circa 300 mila lire.

Vinta la questione dal lato legale, rimane a vedere se sussista quell'altro argomento posto in campo con un certo apparato, che dopo la legge la quale costituiva la Cassa ecclesiastica, debba la Sardegna esonerarsi dal contributo per gli assegni al clero. Ma basta a parer mio accennare la questione perchè tosto sorga in mente ad ognuno una serie d'idee contrarie a queste conclusioni degli onorevoli deputati della Sardegna.

Prima di tutto esporrò una idea che dirò fondamentale, ed è la prima che viene in mente; essa riguarda l'origine dei beni che sono stati assegnati alla Cassa ecclesiastica. D'onde provengono? Forse dall'isola di Sardegna? (*Rumori e richiami per parte dei deputati della Sardegna*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

MONTAGNINI. Se m'inganno, potranno rettificare.

Risulta dagli stati che erano uniti alla relazione del

direttore della Cassa ecclesiastica, che i beni nella più gran parte appartengono alle provincie di terraferma. (*No! no! — Rumori*)

Mi permettano. Ecco quello che risulta: di provenienza dall'isola di Sardegna vi sono i beni di alcuni conventi soppressi e di poche collegiate; ma, ponendo questi beni a ragguglio con quelli di terraferma, c'è una tale differenza di valori da non reggere al confronto.

Rettificata così la cosa, mi pare che i deputati della Sardegna mi vorranno condonare se non ho subito da principio tenuto conto di quei beni che pervennero dalla Sardegna alla Cassa ecclesiastica.

Nelle rendite della Cassa ecclesiastica essendovi una così grande differenza di valore fra quelle che provengono dalla Sardegna e quelle che provengono dalla terraferma, ne avviene che non si potrebbe dire che i beni ecclesiastici dell'isola siano sufficienti a fare fronte a pagamento degli assegni al clero di Sardegna. Questo è incontestabile.

L'altro ordine di idee è questo: la Cassa ecclesiastica fu dalla legge che la istituisce aggravata del peso di fare fronte agli assegni al clero di Sardegna: oltre a ciò fu imposto alla Cassa di pagare le pensioni ai monaci, alle monache, ai canonici, insomma a tutti quelli che furono colpiti da quella legge: e di più essa deve fare fronte alle congrue ai parroci di terraferma. Queste congrue rilevavano, prima che la Cassa prendesse possesso dei beni ecclesiastici, a lire 928,000.

Ora la Cassa ecclesiastica, dal giorno che prese possesso dei beni che le sono stati assegnati dalla legge del 29 maggio 1855, ha dovuto pagare la somma suddetta di lire 928,000, come risulta dai conti stati presentati dall'egregio direttore di questa Cassa, per le congrue ai parroci di terraferma; di più dovette pagare lire 751,400 al clero di Sardegna, come risulta pure dal bilancio di quest'anno stato presentato dall'anzidetto amministratore.

Dopo il pagamento di questi pesi, onde adempiere allo scopo precipuo della legge del 29 maggio 1855, le rimane ancora di venire in sussidio dei parroci poveri, i quali non hanno una rendita netta di lire 1000; e questi poveri parroci finora non hanno potuto ottenere il sussidio nemmeno di un soldo, perchè la Cassa, facendo fronte a tutte le altre spese precedenti, non ha potuto fare dei risparmi e non lo potrà per qualche anno. Epperò non si possono volere da nessuno altri vantaggi.

La terza osservazione che si fa, è questa: se il Parlamento ed il Governo, colla legge del 29 maggio 1855 avendo creato una Cassa per fare fronte a tutti i suddivisi pesi, abbiano inteso che all'isola di Sardegna specialmente dovesse toccare il beneficio, ed abbianla perciò esonerata dal contributo delle decime.

In verità io non trovo un nesso logico e legale in quest'ordine di cose.

La Sardegna gode il beneficio di aver avuto l'abolizione delle decime senza obbligo di affrancamento, e di

venire soltanto a contribuire un sussidio con centesimi addizionali a quello che mancherà alla somma di lire 2,111,400, che per allora in quella legge del 1852 si diceva che era sufficiente mettere a carico della Sardegna. Ma come mai vorrebbe l'isola andare sollevata da questo contributo, e così non più venire a contribuire effettivamente per le lire 2,111,400? Questa è la cosa che io assolutamente non credo possibile nè ammissibile, nè dal lato legale nè da quello economico.

Quindi è che quest'istituzione della Cassa ecclesiastica, la quale ha uno scopo filantropico, di venire cioè in sussidio ai parroci bisognosi, è conveniente che venga in grado al più presto di potere adempiere a questo santo scopo; ma io non credo che l'isola della Sardegna possa giovare dell'istituzione della Cassa per diminuire il proprio contributo alle finanze dello Stato, tanto più che la Cassa ecclesiastica, non potendo fare fronte alle spese che le incombono, le finanze dello Stato hanno dovuto venire in sussidio, e forse saranno costrette a ritornarci ancora per qualche anno; giacchè la Cassa in sostanza non è che un mandatario, un delegato delle finanze.

Vede dunque la Camera, prima di tutto, che l'esistenza del tributo per la Sardegna è indipendente ed anteriore all'esistenza della Cassa ecclesiastica, epperò una cosa non ha da fare coll'altra; in secondo luogo, quand'anche si volesse avvicinare i due enti, dirò così, e argomentare dall'uno all'altro, si vedrebbe che l'esistenza della Cassa ecclesiastica, tal quale è, non può e non deve in alcun modo recare giovamento alla Sardegna. La Sardegna è gravata per legge; essa è quindi tenuta a pagare secondo la legge stessa, e non può, secondo me, venire a reclamare contro il suo tributo.

Si esclama: il tributo è oneroso! Ha già risposto il signor ministro dell'interno che non è oneroso in confronto alle altre provincie dello Stato; e posso parlarne un po' per esperienza, perchè, possedendo qualche fondo nelle provincie di Vercelli e di Mondovì, so che a Vercelli pago circa l'ottavo del reddito in tributo principale, ed a Mondovì pago circa il settimo; e nessuno vorrà dire certo che il settimo e l'ottavo siano come il decimo.

Si osserva che ci sono i centesimi addizionali dei comuni, delle provincie e divisioni; ma questi ci sono anche da noi, e in ragione di 110 e 130 centesimi per lira; ma in definitiva questi centesimi addizionali vanno ad esclusivo beneficio di chi li paga, perchè servono a spese locali per lo più produttive che ridondano tutte a beneficio delle località paganti.

Dunque non sta la lagnanza del soverchio gravame delle imposte, perchè la principale è solo del 10 per cento e le addizionali sono tutte a beneficio di chi le paga.

Quindi è che, riassumendomi, io concludo che il tenore del diritto, quale emerge dalle leggi 1851, 1852, 1853, non può lasciare in dubbio che sia accordata la proposta fatta nel bilancio; che contro di essa non può invocarsi neppure il disposto della legge 29 maggio

1855, perchè la Cassa ecclesiastica non ha alcun nesso finanziario colla legge che ha regolato i tributi di Sardegna, voglio dire colla legge del 1852.

Non ha poi nemmeno alcun rapporto economico, perchè la destinazione dei fondi della Cassa ecclesiastica non è quella di venire in sussidio ai tributi che si pagano in Sardegna, ma in sussidio di quelle persone di cui parla l'articolo 24 della stessa legge 29 maggio 1855.

Ciò posto, prego la Camera a volere, passando ai voti, approvare le conclusioni della Commissione.

FALQUI-PES. Non dirò che poche parole in risposta alle osservazioni fatte dal signor ministro delle finanze.

Siccome io ho basato la mia proposizione sul prospetto generale che ho trovato annesso alla legge di autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, egli mi ha fatto osservare che non da lui, ma dal Ministero dell'interno era quella legge presentata. Ciò però non fa che io non dovessi credere che quel progetto si fosse ritratto dalle finanze. Mi ha osservato inoltre che erano diversi i principii dai quali partiva questo prospetto, e non erano da confondersi col medesimo i risultati dei ruoli su cui era basato il decreto 15 agosto 1857.

A dire il vero, quando io ho visto nella legge di cui ho parlato che erano comprese tutte indistintamente le divisioni dello Stato e che erano notate separatamente provincia per provincia, divisione per divisione dello Stato, niuna eccettuata, tutto ciò e quanto da ciascuna di esse si corrisponde per l'imposta prediale non solo, ma anche per le altre di fabbricati, personale e mobiliare e tasse patenti, ed inoltre la sovr'imposta divisionale e provinciale e comunale, ed i centesimi addizionali, io poteva, e mi pare anzi che dovessi credere, che quei dati gli avessero somministrati le finanze, comunque esibiti dal Ministero dell'interno.

È certo però che, anche dati dagli intendenti, non potevano essere estraici agli agenti delle finanze, che sono i soli che li potevano somministrare e che da essi li avevano gli intendenti ricevuti e dagli intendenti il Ministero dell'interno.

Ma diceva il signor ministro che nella cifra che è riportata in questo stato è compresa anche la quota che avrebbe dovuto corrispondere, ma non corrisponde in Sardegna il demanio, da cui si pagano solamente le imposte divisionali, provinciali e comunali, in proporzione di ciò che possiede nell'isola.

Il signor ministro mi permetterà che io dubiti di questa asserzione. Trovo che la divisione di Cagliari è stata quotizzata di lire 1,115,713 42, quella di Sassari di lire 593,650 90, quella di Nuoro di lire 418,486 59, che danno la somma complessiva di lire 2,115,879 62.

Se, come il signor ministro volle dire, in questa cifra fosse compresa anche la quota che dovrebbe contribuire il demanio in ragione dei suoi possedimenti, bisognerebbe che mi ammettesse che le tre divisioni dell'isola di Sardegna dovessero solamente corrispondere per tributo prediale dei terreni ed altri beni che possiedono nell'isola solo lire 4479.

Dico il vero, stento a credere questa circostanza, perchè è certo che solamente gli affitti dei beni che dal demanio si possiedono in Sardegna eccederebbero di gran lunga l'imposta corrispondente. L'immensità poi delle terre, dalle quali trae partito, produrrebbero ben altro che quella cifra.

Ha pur detto il signor ministro che il demanio non paga per i suoi possedimenti l'imposta prediale, ma solamente la divisionale, provinciale e comunale; io non lo contrasto, essendo ciò stabilito per legge per l'adottato sistema; ma non è men vero che il demanio percepisce dalla Sardegna somme vistosissime.

Ora, come ha detto il signor presidente del Consiglio, quale scopo si aveva quando si è fatta la legge relativa agli assegni del clero? Si è venuto, disse egli, ad una transazione. Ed in quali termini è concepita questa transazione? Che si aggiungesse al quantitativo delle imposte antiche anche le lire 800,000 che erano necessarie pel culto e che quindi, mediante questa somma di lire 2,111,400, le spese del culto rimarrebbero a carico del Governo; con ciò, come è detto nell'articolo 6, che l'imposta prediale che si ritrarrebbe dalle alienazioni dei beni demaniali si portasse in aggiunta della contribuzione.

Ora si vuole fare credere che, avvenendo alienazione di beni demaniali, il prodotto dell'imposta che pagherebbero questi beni cadesse anch'essa in vantaggio delle finanze per accrescere i 2,111,400 lire, che aveva detto di doversi esigere dalla Sardegna.

Io credo che questo urti manifestamente collo stesso spirito di conciliazione che ha indotto il signor presidente del Consiglio ad aderire alla proposta che fecero i deputati della Sardegna. Essi in tanto la facevano, in quanto che non pareva che si stesse precisamente al risultato d'allora, ma che col tempo e coll'alienazione di beni demaniali la somma che verserebbe l'imposta prediale sarebbe di molto maggiore ai 2,111,400 lire. Si è per questo che l'intelligenza, la quale si vorrebbe dare all'articolo 6 della legge 23 marzo 1853, urta coi precedenti che ha ammessi lo stesso signor presidente del Consiglio, colla transazione che si volle fare in via di amichevole conciliazione fra i deputati sardi ed il Ministero di quell'epoca.

È egli possibile che quel ministro che nel 1853 si voleva addossare le spese del culto perchè l'imposta prediale gittasse nell'erario dello Stato 300,000 lire di più di quel che fruttavano le contribuzioni antiche, intendesse coll'articolo 6 della legge di cui parliamo accrescere le rendite delle finanze, colle imposte che avrebbero a perceiversi dai beni demaniali che si alienassero, e non portarle ed applicarle alla cifra di lire 2,111,400, che si richiedeva dalla Sardegna? Tutti i precedenti ammessi dal signor presidente del Consiglio mi portano a credere che si voglia oggi convertire in vantaggio delle finanze quello che si stabiliva a sollievo dell'isola.

Ma si dice: non fu deciso, se il corrispettivo fissato per le decime abolite dovesse essere a carico dei comuni della Sardegna oppure dell'erario; ma io credo che tale

questione sia stata decisa colla legge 23 marzo 1853; fu decisa, è vero, in via di transazione, ma si è presa una deliberazione al proposito.

Che cosa si è detto? Che bisognava vedere gli articoli nel loro senso correlativo, di cui ebbi l'onore di parlare questa mattina. Mentre nell'articolo 4 si è messa a carico del bilancio di grazia e giustizia la somma di 800,000 lire per assegni e sussidi al clero di Sardegna, si è venuto poi all'articolo 5 stabilire la quota d'imposta che doveva la medesima corrispondere.

Sono dunque correlative queste due idee, non possono separarsi l'una dall'altra. Perchè voleva il Ministero che desse l'imposta 2,111,000 lire? Perchè la finanza s'addossava il peso di pagare 800,000 lire al clero di Sardegna. Se dunque cessava l'obbligo della finanza di pagare questa somma, egli è evidente che avrebbe dovuto cessare l'obbligo della Sardegna di pareggiare la cifra dell'imposta prediale a questa somma.

Con queste osservazioni io credo di avere risposto a quanto diceva l'onorevole ministro delle finanze.

Dirò ora due parole in risposta all'onorevole Montagnini. Egli osservò che erano di terraferma e non di Sardegna i proventi della Cassa ecclesiastica.

Io dico (*Con calore*) che riguardo allo Stato non vi è distinzione di località; siamo tutti sudditi dello stesso Sovrano, siamo tutti in un paese libero, lo Stato è uno solo. (*Bravo! Bene!*)

E in conseguenza, dal momento che lo Stato è uno solo, non è a riguardarsi il maggiore o minore reddito che si ritrae da una od altra provincia; non implica che sia più grande nel continente di quello che sia nella Sardegna il prodotto dei beni ecclesiastici: le grandi non meno che le piccole somme entrano egualmente nelle casse dell'erario; è l'erario che deve pagare tanto il clero del Piemonte come quello della Sardegna, ed in conseguenza si stanziarono nel bilancio del 1853 tutte e due le somme, quella cioè per le congrue da pagarsi al clero del continente e quella per gli assegni al clero della Sardegna.

Aggiungo a ciò che non vale il dire che la Cassa ecclesiastica abbia finora sopperito a lire 928,000 che si stanziavano nel bilancio di grazia e giustizia per le congrue al clero di Piemonte. Essa ha anche provveduto al clero di Sardegna se non coi suoi prodotti, con danaro tolto a prestito che deve restituire, e ciò basta per ritenere che essa ha adempito all'impostole obbligo.

Quest'obbligo altronde importava una certa gradazione, dappoichè nell'articolo 24 della legge di creazione della Cassa era detto che, dopo soddisfatti gli impegni verso i religiosi ed i pesi reali inerenti ai beni della stessa Cassa, si avessero a soddisfare: 1° le congrue e supplementi di esse al clero del continente; 2° gli assegni al clero della Sardegna; 3° si dovesse migliorare la sorte di quei parroci, il di cui reddito non eccedesse le lire 1000.

Quando dunque gli assegni per il clero di Sardegna erano surrogati alle decime soppresse colla legge 15 aprile 1851, e se a quella legge era surrogata un'altra,

è evidente che al momento che cessava la disposizione della legge del 1851 subentrava la legge della Cassa ecclesiastica.

Del resto, quanto ai beni della Sardegna che crede di poco momento l'onorevole Montagnini, e che poco fruttino alla Cassa ecclesiastica, uno stato nel momento esibitomi fa rilevare la cifra del reddito dei beni della medesima nell'isola a lire 483,825, che non pare spregevole, tuttochè in proposito non sia a badarsi al più od al meno, perchè ognuno conferisce al bene dello Stato in quanto può, nè deve cercarsi altro.

MONTAGNINI. Domando la parola per un fatto personale.

Mi rincresce che l'onorevole Falqui-Pes abbia dato, ed anzi con un po' di calore, alle mie parole un altro senso di quello che avevamo.

Ho chiesto di parlare, appunto perchè forse altri deputati della Sardegna sorgerebbero, interpretando le mie parole nello stesso senso, e dandomi in certo modo la taccia che io abbia voluto fare distinzione tra provincia e provincia dello Stato.

Si persuada l'onorevole Falqui-Pes, si persuadano tutti che, se vi è alcuno il quale desideri che le varie provincie siano tra loro unite, e insieme cospirino, ma di buona voglia, a rendere lo Stato prospero e felice, quello è che ora risponde.

Quanto alla sostanza della quistione, debbo dire che l'onorevole Falqui-Pes ha involontariamente, egli pure, incappato in un errore; e non è a stupire se nel calore della improvvisazione, in tanta varietà di quistioni, di cifre e di leggi una qualche inesattezza possa sfuggire, come se i beni della Sardegna non contribuissero nella Cassa ecclesiastica. Se non che la mia frase interrogatrice non era allora compiuta, nè ho ritardato a rispondere, dichiarando che contribuiscono, ma non in tal proporzione da dire che stanno in ragione diretta colla terraferma. E la cifra ultimamente accennata dall'onorevole Falqui-Pes, lungi dal darmi torto, conferma la mia proposizione; perchè 400,000 lire (anche di rendita ma in brutto) (*) a fronte dei 41 milioni valor netto dei beni componenti l'asse della Cassa, secondo la relazione del 14 febbraio 1857 presentata dall'onorevole amministratore di essa, costituiscono una somma ben lontana dall'essere in proporzione giusta, e questa citazione, invece di darmi torto, mi dà ragione.

Io poi ho voluto parlare dei beni ecclesiastici dell'isola di Sardegna relativamente a quelli di terraferma, perchè...

PRESIDENTE. Mi pare che l'oratore si discosti dal fatto personale.

MONTAGNINI. Perdoni, non mi discosto dal fatto per-

(*) Dall'allegato *L* unito alla relazione 14 febbraio 1857 del direttore della Cassa ecclesiastica risulta (casella 17) che il reddito netto dei beni appartenenti agli ordini religiosi nell'isola di Sardegna è di lire 211,980 55, corrispondente ad un capitale di lire 5,299,513 55.

Dall'allegato *F* appare che non si è ancora potuto tenere conto delle collegiate, che sono tre: di Osilo, Cuglieri e San Gavino.

sonale, perchè sono argomenti che mi furono opposti personalmente; perchè i beni della Sardegna sono tali per se stessi da non potere mettersi ad egual paragone con quelli della terraferma.

Mi rincresce di dover entrare in questi confronti; ma pure debbo farlo, perchè abbiamo una legge che per fortuna fu dichiarata provvisoria e che, secondo me, non è troppo consentanea ai buoni principii in materia di finanze, giacchè stabilisce un'imposta come a modo di appalto, indicando una somma di lire 2,111,400.

Le imposte, a mio avviso, devono essere fissate secondo i bisogni del paese e secondo i mezzi delle popolazioni; e, se non ci fosse questa legge, che direi speciale ed anomala, io mi sarei volentieri dispensato dal fare un confronto tra i beni che furono forniti alla Cassa ecclesiastica dalla Sardegna e quelli che le furono forniti dalla terraferma.

PRESIDENTE. Il deputato Naytana ha facoltà di parlare.

NAYTANA. Dopo i discorsi degli onorevoli preopponenti, le osservazioni che io volevo esporre si possono dire già esaurite, ed io non avrei più preso la parola se non avessi udita la proposta del signor presidente del Consiglio dei ministri e se non mi vi avesse costretto il discorso dell'onorevole Montagnini sulla questione della legalità.

Il signor presidente del Consiglio diceva: la questione è importante dal lato della legalità e dal lato della convenienza. Sul campo della legalità ricordò la transazione fatta in questa Camera, e poi disse: vi potrebbero essere diverse intelligenze tanto per una parte come per l'altra. Sul campo poi della convenienza di togliere alla Sardegna i centesimi addizionali di cui ora si tratta, disse che ciò si deve fare con una legge speciale e non nell'occasione della discussione del bilancio.

Ma, Dio buono! la Sardegna si trova in un inesplicabile ritornello.

Se si propone separatamente la questione, come l'ha proposta con una interpellanza l'onorevole Fara Agostino, si dice: questa è una questione che ha tutto il nesso col bilancio; dunque non discutetela adesso, rimandatela al momento in cui si discuterà il bilancio, ed allora questa questione si potrà aggiustare.

Veniamo alla discussione del bilancio: si dice allora che si aspetti una legge speciale, e quando questa verrà, ci rimanderanno ad altra occasione, e ciò mentre si riconosce la giustizia e la convenienza di esonerare la Sardegna da questo peso, o quanto meno di modificarne gli effetti.

Ma io non voglio fermarmi sopra di ciò, e dico che non sono alieno dall'accettare la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, e forse non lo saranno pure i miei colleghi della Sardegna, purchè si sospenda l'esazione dei centesimi addizionali.

Quando si discuterà la legge, allora si vedrà se la Sardegna sarà obbligata di pagare questi centesimi o non sia obbligata; se la Camera crederà che la Sardegna debba pagare in tutto od in parte questi centesimi

addizionali, si ripartiranno anche questi. Io credo che il signor presidente del Consiglio dei ministri non possa opporsi a questa proposta.

Dirò poi qualche cosa all'onorevole Montagnini relativamente agli argomenti legali da lui adottati, coi quali intese dimostrare che la legge 29 maggio 1855, che assegnava alla Cassa ecclesiastica il peso del pagamento dei sussidi al clero di Sardegna, non abbia punto per iscopo di tornare a beneficio della Sardegna; egli ha raccontata le fasi che ebbe la legge sull'imposta prediale sulla Sardegna; io le accettò; ma egli non ha osservato che nella legge proposta l'11 gennaio 1850 ed in quella riproposta il 27 maggio dello stesso anno si espresse, tanto nell'uno che nell'altro progetto, che il Ministero non proponeva che la soppressione degli antichi tributi e la surrogazione di un nuovo; dimodochè, se da un canto si sollevava la Sardegna dai tributi, dall'altro se ne surrogavano dei nuovi; non vi era tra la cifra totale dei primi tributi e quella del nuovo altra differenza che quella di lire 75,000. Questo progetto fu riprodotto da vari deputati, e dissero che non solo si aboliranno gli antichi tributi ma anche le decime; ed intanto vi si sostituirà la quota necessaria per rappresentare le decime e gli antichi tributi; poi si è riconosciuto che i beni rurali in Sardegna non potrebbero fruttificare se non si prosciogliessero dalla servitù di pascolo comunale; si sono con posteriori leggi sopprese le decime; si è stabilito il tributo prediale; ma, quando si venne al punto di fare gli assegni al clero, sorse grave questione che occupò varie sedute della Camera, e dopo nove sedute, credo, il presidente del Consiglio dei ministri, in allora ministro delle finanze, propose una transazione. Egli disse: non posso persuadermi che la Sardegna possa col tributo prediale gettare nelle casse dello Stato due milioni; che se ciò fosse, assicuro che assumerei anche il peso di dare le indennità al clero a vece delle decime.

Comunque sia, si fecero delle difficoltà da una parte e dall'altra; ma si convenne in questo, che si sarebbe imposto il 10 per cento, acciocchè, dalla somma che si ricaverebbe con quest'imposta, s'introitasse quello che prima produceva la Sardegna cogli antichi tributi, e si avessero 800,000 lire per gli assegni al clero.

E tanto era cauto il ministro delle finanze nell'accettare questo progetto, che disse che, se mai la somma di questi tributi non salirà a quella prodotta dagli antichi tributi, ed inoltre ad 800,000 lire per assegni al clero di Sardegna, in allora a quello che mancherà vi si supplirà con tanti centesimi addizionali.

Ho detto ciò perchè si conosca che ha veramente l'obbligo di pagare le lire 800,000, oltre 1,300,000 lire degli antichi tributi che fu sempre a carico dell'isola.

Lo disse l'onorevole Montagnini e l'onorevole ministro delle finanze; io lo accettò; sta dunque che la Sardegna veramente era debitrice delle 800,000 lire. Ebbene, disse l'onorevole Siotto-Pintor, quando perorava la causa dell'isola, pagherà lo Stato; ma come pagherà lo Stato? Esigerà dalla Sardegna e pagherà; in conse-

guenza esso non sarà che un versatore di pagamenti, e non si assumerà che di nome il peso di pagare al clero gli assegni a vece delle decime sopprese; ma il vero peso del pagamento graviterà sempre sulla Sardegna. Dunque quando venne la legge 29 maggio 1855, chi era in debito delle 800,000 lire? Lo era di certo la Sardegna; ora, se con quella legge il pagamento degli assegni al clero è stato addossato alla Cassa ecclesiastica, la liberazione a favore di chi si è operata? Certamente a favore del debitore che era la Sardegna.

Lo Stato, o signori, non era debitore che di nome, cioè per ricevere le somme dalla Sardegna e distribuirle in assegni al clero; quindi a di lui favore non poteva essersi operata alcuna liberazione. Ma si supponga pure che lo Stato fosse debitore, perchè ha sopra di sè assunto l'obbligo degli assegni; allora, siccome quest'obbligo non era puro, ma aveva la garanzia della Sardegna sino alle 800,000 lire, dovrà dirsi che la liberazione operata mercè il pagamento accollato alla Cassa ecclesiastica, non solo abbia liberato dalla precedente obbligazione il principale debitore che era lo Stato, ma ancora la Sardegna che era garante; imperocchè la liberazione della principale obbligazione toglie tutte le accessorie, come pegno, ipoteca, garanzia e simili.

Ma l'onorevole relatore della Commissione disse: « badate bene che la Cassa ecclesiastica è lo stesso che lo Stato. Quello che si è fatto per mezzo della Cassa non è che un'alta operazione finanziaria. »

DI REVEL O., relatore. Non ho detto questo.

NAYTANA. Lo trovo scritto nella relazione: se vuole, lo leggerò. Egli dunque dice:

« Questa operazione non deve per nulla giovare alla Sardegna. È sempre lo Stato che paga, sia che paghino le finanze o paghi la Cassa ecclesiastica. »

Prescindendo dal sofisma notato dall'onorevole Sattamuschio, dirò: se questa era operazione d'alta amministrazione, non era pure operazione d'alta amministrazione quella che si è fatta quando le finanze si assunsero di pagare le 800,000 lire che la Sardegna doveva corrispondere al clero per le abolite decime?

Ora, se la prima operazione non ha punto variato l'indole del credito delle finanze verso la Sardegna, come mai per l'ultima si sarà potuto variare la natura del debito della Sardegna?

Adunque, se colla legge del 29 maggio 1855 l'obbligo di corrispondere gli assegni al clero di Sardegna è stato addossato alla Cassa ecclesiastica, certamente si è rilevato il debitore essere la Sardegna; o fosse debitrice principale od accessoria, essa doveva essere liberata.

Adunque, stando a ciò, non può dubitarsi che i centesimi addizionali non siano più dovuti dal giorno che quella legge fu pubblicata. Ciò non ostante, io starò a sentire le risposte del signor presidente del Consiglio, e se egli accetterà che si deferisca la risoluzione non solo della questione principale, ma anche quella dei centesimi addizionali per la nuova legge che egli crede necessaria per risolvere la controversia, io non farò difficoltà, purchè intanto si sospenda l'effetto del reale de-

creto 17 agosto 1857, cioè si sospenda l'esazione dei centesimi addizionali a contare dalla pubblicazione della legge 29 maggio 1855.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Mi duole di non essermi spiegato in modo abbastanza esplicito, perchè questo mi costringe a prendere nuovamente la parola.

L'onorevole Naytana, prendendo atto della dichiarazione da me fatta a nome del Ministero che si esaminerebbe la questione stata sollevata, e se venisse ad essere riconosciuto che, se non in ragione legale, almeno dal lato dell'equità e dell'opportunità, fosse conveniente di modificare la legge del 23 marzo 1853, si presenterebbe un apposito progetto al principio dell'altra Sessione; l'onorevole Naytana mi chiede se frattanto il Ministero sarebbe disposto a sospendere l'effetto del decreto reale del 15 agosto 1857 onde la questione venisse integra alla Camera.

Dal complesso del mio discorso pareva esclusa l'idea che il Ministero avesse intenzione di sospendere l'effetto del decreto reale del 1857 che si riferiva agli scorsi esercizi; giacchè, signori, ho dichiarato apertamente che la legge del 1853 era stata, a parer mio, una transazione, che però non era stata motivata in modo positivo, ed alla quale gli uni avranno aderito per un motivo, gli altri per un altro: erano in presenza opinioni assolutamente contraddittorie; gli uni volevano che gli assegni al clero ricadessero sui comuni, gli altri volevano che i proprietari andassero esenti da ogni peso.

In mezzo a queste opinioni disperate, sorse, per parte del Ministero, una proposta conciliativa, la quale fu formulata in un articolo di legge.

La questione legale è sciolta dall'articolo 4 della legge del 23 marzo 1853; questa disposizione non dà luogo a cercare interpretazioni, poichè è evidente; non si ha da indagare qual fosse l'opinione o dei deputati della Sardegna, o del Ministero, o della Commissione, o della maggioranza della Camera; quando non vi è dubbio, quando la redazione della legge toglie la via ad ogni ambiguità, essa debb'essere interpretata letteralmente, e se l'onorevole Naytana, che è magistrato, la dovesse interpretare, sarebbe costretto ad attenersi al disposto letterale di essa legge, la quale stabilisce che la Sardegna dovrà pagare lire 2,111,400, senza aggiungere alcuna condizione a questo pagamento. Quindi, ripeto, si è fatta una transazione.

Dopo l'emanazione di questa legge si è verificato un altro fatto, cioè l'istituzione della Cassa ecclesiastica ed il concorso di questa al pagamento degli assegni del clero. È quindi il caso di riprendere ad esame la questione e di vedere se non sia opportuno modificarla per l'avvenire.

Io ho già manifestato il mio parere; io penso che si debba modificare (ma non impegno nessuno, non parlo che a mio nome) la legge 23 marzo 1853 in via sempre di transazione, ma di ciò fare con azione sull'avvenire e non sul passato. Io dissi che non vi era inconveniente nel rimandare alla Sessione del 1859 questa modifica-

zione, perchè i ruoli nella Sardegna non formandosi che ad epoca inoltrata, si potrebbe definire la questione prima che i ruoli medesimi venissero formati: quindi, a mio avviso, la disposizione dovrà applicarsi al 1859, ma rispetto agli anni antecedenti nei quali fu in vigore il temperamento adottato il 23 marzo 1853, non si può, nè dal lato legale, nè dal lato extra-legale, proporre una mutazione. Epperò dico schiettamente che quanto sono inchinevole a favorire un cambiamento della legge per l'anno venturo, non sono però disposto a consigliare il mio collega ministro delle finanze a sospendere l'effetto del precitato decreto reale per quanto concerne gli esercizi passati o quelli in corso. Ciò non toglie che, quando verrà in discussione quella legge, chi crederà di doverle dare anche un effetto retroattivo possa proporlo, ed io dichiaro fin d'ora che combatterò questa proposta. Io dunque non provoico nessuno ad assumere impegno a questo riguardo; per parte mia non ne posso prendere veruno rispetto al passato, che anzi credo che abbia da eseguirsi la disposizione della legge 23 marzo finchè essa sia da altra legge, fondata sul principio di equità e di transazione, modificata nel senso di fare assimilare la Sardegna alle altre parti dello Stato per ciò che riguarda il tributo prediale.

NAYTANA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NAYTANA. L'onorevole presidente del Consiglio disse che, se come magistrato io venissi a decidere questa questione, forse darei una sentenza contraria all'avviso da me esternato nel seno della Camera.

Signori, quando ho da decidere una questione da magistrato io so qual è il mio dovere; e certamente in questa questione non avrei cambiato nè costume nè sistema, nè diverso sarebbe stato il mio modo di decidere da ciò che io già feci in altre questioni molto importanti e delicate. Ma, parlando da deputato, io dico che nella ricordata memorabile transazione, l'espositiva non manca, che anzi è chiarissima, e da questa apparisce che veramente non si è inteso altro fuorchè assegnare alla Sardegna un tributo che rappresentasse la somma degli antichi tributi, e più gettasse 800,000 lire pel clero. Questa è la convinzione che nasce da quanto si è trattato e da quanto ha proposto il signor presidente del Consiglio dei ministri, e venne accettato dalla Commissione e dai deputati della Sardegna.

In conseguenza le parole della legge non separatamente devono prendersi, nè per articoli staccati, ma in relazione a quanto si è discusso e trattato nel Parlamento.

Impertanto, non avendo il signor presidente del Consiglio accettata la mia proposta, mi credo astretto di metterla all'esperimento e di pregare il signor presidente a metterla ai voti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Naytana di formularla per iscritto.

Debbo intanto dare notizia alla Camera di una proposta, che mi giunge recentemente, del deputato Buffa, la quale è concepita in questi termini:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero di presentare nel principio della ventura Sessione una legge per definire la questione dei centesimi addizionali a sollievo del tributo prediale dell'isola, in modo da potersi applicare anche al bilancio del 1859, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Melis.

MELIS. Senza sprecare molto tempo, che è la moneta più preziosa, mi limiterò alle poche e brevi osservazioni alle quali mi hanno aperto l'adito gli stessi eloquenti preopinanti.

Osserverò in primo luogo che non capisco come sia potuto sfuggire all'onorevole Falqui-Pes l'osservazione che si offerse a me intorno alla Cassa ecclesiastica; ma forse per delicatezza, essendo egli avvocato di quella Cassa, non ne avrà voluto parlare.

L'amministrazione della Cassa si è assunta una eredità, e chi assume una eredità si intende che prende l'utile ed i pesi che vi sono.

La Cassa si ripromette una grande fortuna, ed infatti i fautori e zelatori di essa Cassa dicono: scompariranno pochi per volta i frati, e la Cassa s'impinguerà.

Hanno ragione; ma potrebbe darsi che la Cassa per troppa pinguedine crepasse anch'essa.

Conseguentemente mi pare che, siccome essi sperano una grande fortuna, debbono accettare per ora il carico degli interessi di 500,000 lire, che è la complessiva di sei anni trascorsi. E col tempo come andrà crescendo di fortuna, poichè non sono che poche settimane dacchè nel villaggio di Pula si fece la vendita dei beni dei frati mercedari per 180,000 lire, crescendo, dico, di fortuna, la Cassa potrà assumersi anche il rimanente.

In quanto all'onorevole Garau mi occorre di dire che egli ha sbagliato dicendo che la Sardegna è povera: la Sardegna è ricchissima, perchè, quando si tratta di pagare, è sempre posta in prima classe... (*Oh! oh!*) Signori, paga il 10 per cento come si paga qui: e quando si è voluto fare una rischiosa prova di un catasto provvisorio, la Sardegna è quella che l'ha subita. E quel catasto ha portato tante conseguenze che in un altro paese meno mansueto avrebbe eccitato una rivoluzione; perchè si sono attribuiti terreni a chi non li aveva, si sono misurati pel doppio terreni che risultavano già antecedentemente misurati della metà di estensione, e così via dicendo.

Il deputato Garau ha parlato del baracellario, ma omise alcune parti. Il baracellario costava prima lire 700,000, ora costerà molto più, perchè, colla riforma della legge, i Consigli comunali e quanti vi hanno parte cercano di aumentare i diritti da pagarsi.

Inoltre queste somme si pagano non solo per le assicurazioni dai furti dei beni, ma anche per un servizio di polizia supplementare a quello dei carabinieri reali. E a questo secondo servizio avrebbe dovuto sopperire il Governo. Questa proposizione mi pare averla già fatta altra volta l'onorevole Sappa quando si trattava dell'assegnamento ecclesiastico, osservando che la provincia della Sardegna è gravata di una spesa straordinaria che non ha nessun'altra provincia dello Stato.

Quando si è voluto riformare la legge sul baracellato, si è fatta una cosa peggiore. Prima, chi voleva nominare guardie campestri che custodissero i suoi beni, era dispensato dal pagamento del diritto baracellare; la seconda legge lo obbliga a pagare, benchè abbia guardie campestri. Lo stabilimento delle guardie campestri, che andava sempre più sviluppandosi, a poco a poco avrebbe fatto sì che l'isola si sarebbe liberata da quel pagamento per i baracelli; inoltre siccome si potevano unire vari proprietari e nominare guardie campestri per la difesa dei loro beni, ne sarebbe venuto che a poco a poco si sarebbero istituiti ricoveri di campagna, e la Sardegna avrebbe cessato di essere un deserto come lo è attualmente.

L'onorevole Di Cavour Gustavo ha detto che si devono diffalcare i redditi di certi benefizi o soppressi, o vacanti; ma egli non si è spiegato di più. Io svelerò meglio la piaga.

In Sardegna vi sono sette diocesi prive dei loro pastori spirituali. (*Rumori a sinistra*)

Io (*Con forza*) prendo la questione in senso finanziario; nessuno certamente riprovrebbe che la prendessi in senso religioso, ma ne trarrò una conseguenza finanziaria.

Tutti sanno che, mancando il pastore, il gregge resta disperso ed esposto in preda ai lupi; manca la disciplina ecclesiastica, cresce l'immoralità, e cresciuta l'immoralità crescono i delitti; quindi arresti, carcerati, spese di manutenzione dei carcerati, spese giudiziarie, spese per testimoni, ecc. Basta questo; perchè *intelligenti pauca*.

L'onorevole Montagnini ha stabilito qualche confronto, ma poi si è arrestato. I confronti sono odiosi; noi siamo uniti, come ha osservato saviamente l'onorevole Falqui-Pes, e non c'è più disputa per confronti: siamo tutti uniti come in una famiglia, e dobbiamo tutti pensare al bene comune ed alla conservazione delle nostre istituzioni; e mi dispiace quando sento nella Camera dire: il *partito sinistro* od il *partito destro*, e fare confronto fra le varie provincie dello Stato. Io credo che dobbiamo essere tutti animati dal medesimo spirito, cioè dobbiamo tutti pel bene comune emettere un voto giusto e coscienzioso.

Vengo ora all'onorevolissimo presidente del Consiglio dei ministri, in quanto alla dilazione. Convengo anche io che non si può sospendere una somma già bilanciata; ma vorrei però che la sua promessa per la futura Sessione fosse un poco più esplicita, che assicurasse la Sardegna che si farà un progetto, col quale si faccia scomparire tutto il gravame di cui la Sardegna si duole, avuto riguardo a quella contribuzione od aggravio, che ho menzionato, delle baracellerie.

Egli poi ha detto che, essendovi la legge scritta, bisogna prenderla letteralmente.

Qoi, mi scusi il signor ministro, quando la legge è oscura, il primo principio da cui si deve partire si è quello dell'equità, e per equità intendo giustizia naturale; questo è il primo principio di interpretazione, se-

condo i migliori giureconsulti, e se per poco la legge mi presenta un aspetto alquanto contrario alla equità, io dico che la legge non presenta sicuramente quella soddisfazione che dovrebbe presentare.

I deputati sardi, è vero, appena ottenuto l'assegnamento pel clero, non si curarono di formulare le condizioni e le guarentigie, per assicurarne la corrisponsione; i deputati sardi, lo confesso, ha uno operato troppo bonariamente; ma perchè i Sardi, sempre quando hanno avuto a fare col Governo, hanno usato la massima buona fede, non hanno mai temuto di soffrirne nessun danno.

Il Governo dunque deve essere generoso nell'interpretare questa stessa legge a favore dei Sardi.

Il signor ministro, pressochè in tutte le occasioni in cui ha considerato le condizioni della Sardegna, ha detto che desidera di metterla in grado di essere proporzionatamente eguale alle altre provincie dello Stato; dunque in questo caso mi pare che l'interpretazione debba piuttosto essere favorevole che contraria alla Sardegna.

Egli dice poi che ci ha liberati dalle imposte precedenti: mi perdoni; noi siamo stati liberati da qualcheduna meno grave per essere gravati da un'altra maggiore; per esempio: il contributo per la posta prima non produceva neppure il decimo di quello che produce adesso; eppure, se noi scriviamo dalla Maddalena a Tempio, ci vogliono 10 o 12 giorni per avere la risposta: noi dunque non abbiamo il vantaggio della posta come in terraferma a Genova, e così per gli altri luoghi col mezzo delle strade ferrate. Noi in molte cose siamo indietro.

Ha rilevato ancora uno dei preopinanti che le comunità mancano di tutti gli stabilimenti, perchè prima non avevano il servizio che loro è poi stato addossato; ora si trovano senz'3 casa comunale, senza casa pel maestro di scuola e per la maestra, senza carceri, senza locali pel giudice del mandamento; e tutti questi pesi li sopportano i comuni, ed è per questo che Re Carlo Alberto aveva promesso di dotare le comunità delle cose necessarie.

Domando scusa alla Camera se ho fatto queste osservazioni nel momento in cui la medesima si trova già stanca; spero però che queste considerazioni saranno tenute in conto dai miei colleghi nel votare sull'affare che si discute.

SAPPA. Io prenderò la questione nei termini nei quali l'ha posta l'onorevole presidente del Consiglio; quindi non ispezierò nelle varie considerazioni messe in campo da diversi oratori che hanno sin qui ragionato sul merito della questione che si sta agitando.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che vi è stata una transazione; egli poi ha fatto un'esposizione fedele e sincera delle cose che precedettero la disposizione della legge del 1853. Però, riconoscendo che l'intenzione del legislatore pareva a lui non contraddicente alle pretese messe innanzi in ora dai deputati della Sardegna, trovò una difficoltà nei termini della legge: secondo lui, lo spirito della legge sarebbe conforme alle pretese dei deputati della Sardegna; ma i termini della

legge gli sembrano contrari, ed è sua opinione che qualunque tribunale, che dovesse pronunciare, deciderebbe contro la Sardegna e ravviserebbe legittima l'imposizione di questi centesimi addizionali; dacchè deduce che non si può attualmente definire questa questione, ma bisogna definirla con un'altra legge.

Io credo che la legge ci sia, e credo che, essendovi una disposizione di legge, sia il caso di definire la questione presentemente.

Ritengo dunque ciò che ha detto l'onorevole presidente del Consiglio circa l'intelligenza che ebbe luogo tra il Ministero e i deputati della Sardegna, allorchando si è discussa la legge sugli assegni al clero della Sardegna, ed osservo inoltre che la Commissione la quale rappresentava la Camera in quella discussione, non vi ha contraddetto; credo neppure che alcuno nella Camera si sia opposto a che lo Stato si assumesse il carico del pagamento degli assegni al clero della Sardegna, con che la Sardegna vi facesse fronte con centesimi addizionali, ove l'imposta prediale non producesse quel tanto che i deputati della Sardegna si ripromettevano dalla nuova imposta prediale, cioè una somma eguale al montare delle antiche imposte, oltre alle lire 800,000 calcolato necessarie per compensare il clero delle decime abolite.

Ora osservo che all'articolo 4 della legge del 1853 si stabilisce che lo Stato assume a suo carico il pagamento di detti assegni, e si stanzia in bilancio la somma a quest'effetto necessaria: che nell'articolo 5 successivo si contiene il corrispettivo di questo carico che lo Stato si è assunto; la Sardegna cioè si obbliga a completare la somma corrispondente alle antiche imposte accresciute delle lire 800 mila per compenso delle decime al clero, cioè la somma di lire 2,111,400, ove il prodotto della nuova imposta prediale non raggiunga quella cifra. Quello è un vero contratto bilaterale, è la legale sanzione della transazione a cui accennò l'onorevole presidente del Consiglio.

Nè si dica, come credo asserisse l'onorevole Montagnini, che la cifra di lire 2,111,400 sia stata tassativamente imposta alla Sardegna come tributo prediale, e che l'imposta, che per la legge del 1852 era imposta di quotità, sia perciò divenuta una imposta di ripartizione, una cifra fissa: ciò non è vero. Se la prediale della Sardegna, invece che produsse 1,900,000 lire, avesse prodotto 3 milioni, lo Stato avrebbe incassato i 3 milioni e non avrebbe pensato a restituire alla Sardegna quel di più che avrebbe incassato: l'imposta della Sardegna rimase un'imposta di quotità.

La cifra di lire 2,111,400 accennata nell'articolo 5 della legge del 1853, non rappresenta l'imposta della Sardegna, ma è quella cifra che rappresenta la transazione a cui si è accennato, è quella cifra che stabilisce il fondamento legale della transazione; quindi dico che vi è nella legge stessa un principio che autorizza i deputati a domandare che si sopprimano i centesimi addizionali quando si è verificato il caso in cui, non più lo Stato, ma un altro corpo morale è incaricato di pagare questi assegni. E dico che è un altro corpo morale la Cassa ec-

clesiastica, perchè lo Stato non fa che farle un prestito: ora, chi impresta non dà, chi dà è la Cassa. Ora poi non è vero che i redditi della Cassa ecclesiastica siano solo conflati dei redditi della terraferma, poichè anche la Sardegna vi concorre, e per le quote di concorso stabilite sui vari benefizi, e anche pel concorso dei beni che furono venduti. E sarebbe singolare che, mentre col prodotto della Cassa si vuole pagare il clero di terraferma, si negasse il pagamento degli assegni al clero di Sardegna.

Io non stabilirò la cifra precisa del concorso in più od in meno della Sardegna nell'asse della Cassa ecclesiastica; l'onorevole barone Falqui-Pes ha detto abbastanza chiaramente che qui non è questione di provincia e provincia, di favoreggiarne una più che un'altra; il reddito della Cassa è composto del reddito ecclesiastico di tutto lo Stato; e nello stesso modo che lo Stato paga gli assegni al clero della Savoia, e che la Savoia con tutto ciò non è obbligata a pagare dei centesimi addizionali in corrispettivo di questo; nello stesso modo che la Cassa ecclesiastica paga in Piemonte i supplementi delle congrue, e che perciò il Piemonte non paga nessun centesimo addizionale per quest'oggetto; nello stesso modo, io dico, la Cassa ecclesiastica paga gli assegni del clero di Sardegna, senza che la Sardegna sia obbligata a dare questo concorso di maggiore contribuzione a questo effetto. I termini della transazione erano pel caso contemplato dall'articolo 4, pel caso cioè che lo Stato dovesse fare fronte egli stesso coi suoi redditi al pagamento degli assegni in Sardegna.

Ora questo caso è cessato; non tanto per effetto della legge del 1855, la quale, per dire vero, non ha ancora potuto avere efficacia sufficiente per provvedere agli assegni del clero di Sardegna, mentre i redditi della Cassa ecclesiastica non sono per auco bastevoli per provvedere a questi assegni, ma piuttosto per effetto delle leggi che stabilirono che le finanze dello Stato non avessero per l'avvenire a dare sussidi pel clero di Sardegna, ma bensì a fare prestiti alla Cassa ecclesiastica perchè vi sopperisse essa medesima. Quello che lo Stato chiamava a titolo di sussidio, per volontà della Camera fu cambiato in prestito. Ora chi impresta non dà.

Conchiudo pertanto, senza dilungarmi maggiormente in altre considerazioni, che vi è nella legge abbastanza espresso il pensiero di quella transazione cui accennava l'onorevole presidente del Consiglio, che quella transazione manca in ora di corrispettivo per effetto delle leggi che posero a carico della Cassa ecclesiastica il pagamento di quelli assegni; e che quindi è il caso fin d'ora di venire alla soppressione dal bilancio attivo dei centesimi addizionali stabiliti col reale decreto del 15 agosto 1857.

BUFFA. Non farò che rileggere l'ordine del giorno da me proposto, e noterò con poche parole che esso contiene ciò che di accettabile e di possibile si trova nelle proposte che abbiamo udite fin qui:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del

Ministero di presentare, nel principio della ventura Sessione, una legge per definire la questione dei centesimi addizionali, a sollievo del tributo prediale dell'isola, in modo da potersi applicare al bilancio del 1859, passa all'ordine del giorno. »

Come ha dimostrato l'onorevole presidente del Consiglio, non si potrebbe convenientemente annullare con un voto sul bilancio una legge stabilita. Quindi risulta impossibile di passare fin d'ora ad un voto che annulli gli effetti di questa legge.

Perciò, nel mio ordine del giorno, prendo atto della dichiarazione del Ministero di presentare una legge al principio della Sessione ventura.

Sulle discussioni che si sono fatte, se tutti non furono convinti che debbano essere assolutamente cancellati questi centesimi addizionali, credo però che ne sia risultato che la definizione di questa questione sarà per alleggerire il tributo prediale dell'isola; quindi ho messo le parole: « per definire la questione dei centesimi addizionali a sollievo del tributo prediale dell'isola. »

Finalmente è desiderabile ed anche possibile che la nuova legge si faccia in modo che questo sollievo possa essere goduto dall'isola fin dall'anno 1859, a cui si riferisce appunto il bilancio che stiamo discutendo; epperò ho aggiunto le parole: « in modo da potersi applicare al bilancio del 1859. »

Credo che queste poche spiegazioni bastino a dimostrare che, come ho detto da principio, il voto motivato da me presentato contiene tutto ciò che di possibile e di accettabile si trova nelle altre proposte.

PRESIDENTE. Domando se la risoluzione proposta dal deputato Buffa è appoggiata.

(È appoggiata.)

Darò lettura di un'altra proposta fatta dall'onorevole Nattana.

NATTANA. Mi pare che non siamo in numero; d'altronde l'ora è tarda, si potrebbe rimandare la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di intervenire domani mattina alle 11 negli uffizi; vi sono alcuni progetti di legge per cui vi manca un solo commissario a compiere la Commissione; così pure vi sono da esaminare disegni di legge urgenti che non richiedono una lunga discussione.

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del bilancio attivo 1859;
- 2° Variazione della circoscrizione dei comuni;
- 3° Convalidazione di maggiori spese sul bilancio 1857;
- 4° Leva militare del 1858.